

(Codice interno: 265905)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2552 del 20 dicembre 2013

Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. CE n. 1081/2006 e Reg. CE n. 1083/2006. Asse IV - Capitale Umano. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di formazione a qualifica per adulti.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di attività di formazione per adulti affinché giungano al conseguimento di una qualifica professionale, al fine di migliorare il proprio livello di occupabilità.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Il disequilibrio economico che ha condizionato e tuttora condiziona negativamente il mercato del lavoro e i livelli di occupazione dei cittadini europei, ha avuto come conseguenza un forte ripensamento delle politiche connesse all'orientamento e alla formazione. Nuove forme di mercato necessitano inevitabilmente di un adeguamento costante delle competenze dei lavoratori. In questo senso, la Commissione europea sta fortemente intervenendo nei sistemi nazionali al fine di potenziare l'azione degli Stati membri verso l'apprendimento permanente, che viene definito come «*Qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale*».

La prospettiva dell'apprendimento permanente implica un vero cambiamento di paradigma, che si fonda su quattro elementi: 1) la centratura sul soggetto in apprendimento, 2) l'assunzione della prospettiva dell'apprendimento lungo l'arco della vita (lifelong learning), 3) l'estensione delle sedi e delle modalità dell'apprendimento da quelle formali a quelle non formali e informali (*lifewide learning*), 4) la trasparenza e la comparabilità degli apprendimenti a livello europeo, al fine di agevolare la mobilità (per lavoro e per apprendimento), di valorizzare il capitale umano e l'investimento in istruzione e formazione in chiave europea e di contribuire così a rendere più solido e competitivo il sistema produttivo e a contrastare la crisi.

In coerenza con tutto ciò, la portata più significativa introdotta dalle recenti disposizioni normative è la configurazione di un diritto della persona all'apprendimento. La stessa Legge n. 92/2012 capovolge conseguentemente la prospettiva della centralità dei servizi a favore della centralità della persona; l'apprendimento permanente è prospettato nei termini nuovi di "*diritto*" di ogni persona, in ogni fase della vita e nell'ambito di un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro che permette l'individuazione, validazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale accumulato nella propria storia personale, formativa e professionale.

In ambito regionale, giova ricordare che il Programma Operativo della Regione del Veneto ha individuato nella centralità del capitale umano e nel potenziamento dei sistemi di Formazione e Istruzione in termini di qualità ed efficienza, i fattori imprescindibili per la crescita e lo sviluppo.

Purtroppo, tra il 2007 e il 2012, in Italia, la quota di occupati si è contratta di quasi 2 punti percentuali. La quota di forza lavoro disoccupata è cresciuta di 4,6 punti percentuali; rispetto al 2007 si registrano 1,2 milioni di disoccupati in più. Rimangono significativamente più elevati della media i tassi di disoccupazione delle persone con livelli bassi di istruzione: il tasso di occupazione per coloro che sono in possesso della sola licenza elementare è diminuito di 3 punti percentuali e di 5,4 quello relativo agli occupati in possesso solo di licenza media. Nel territorio regionale la popolazione complessiva è di 4.881.756. Più di un milione di cittadini veneti sono in possesso unicamente della licenza media. I giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (*Not in Education, Employment or Training* - NEET) in Italia sono 2.110.000 e rappresentano il 22,1% della popolazione giovanile. La rilevazione curata dal sistema statistico della Regione Veneto (su dati ISTAT 2012) attesta che la percentuale di NEET in Regione è pari al 16,1% corrispondente a circa 120.000 giovani nella fascia di età tra i 15-24 anni. Dal 2008 al 2012 la percentuale di NEET in Regione Veneto è raddoppiata.

In questo quadro, la Regione del Veneto intende proporre una iniziativa per porre rimedio ad un significativo divario che riguarda i livelli di istruzione e formazione della nostra comunità territoriale. Divario che ha anche evidenti riflessi sull'occupabilità dei cittadini.

Si intende pertanto promuovere la progettazione e sperimentazione di un sistema di formazione a qualifica per adulti che offre l'opportunità a persone prive di una qualifica professionale o di un diploma di frequentare percorsi formativi che consentono il conseguimento di una qualifica professionale tra quelle previste dall'Accordo 27 luglio 2011, recepito con decreto del 11

novembre 2011 e dall'Accordo del 19 gennaio 2012, recepito con decreto del 23 aprile 2012 e s.m.i..

Questa linea di progettazione favorirà la partecipazione degli adulti a percorsi di formazione a qualifica nei quali troverà opportuna valorizzazione l'esperienza della persona attraverso il riconoscimento di apprendimenti esperienziali o di apprendimenti formali derivanti dalla frequenza di precedenti percorsi formativi non completati o interrotti o non più adeguati alle attuali condizioni del mercato del lavoro.

Nello specifico, l'iniziativa si propone di promuovere la partecipazione degli adulti alla formazione finalizzata ad una qualifica corrispondente almeno al terzo livello *European Qualification Framework* (EQF), ponendo in essere azioni aventi come destinatari:

- coloro i quali in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) non abbiano intrapreso percorsi formativi finalizzati alla acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF ma siano in possesso di esperienza lavorativa affine alla qualifica che intendono raggiungere;
- coloro i quali abbiano iniziato ma non abbiano concluso percorsi formativi finalizzati alla acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF;
- coloro i quali siano in possesso di una qualifica corrispondente al terzo livello EQF o un diploma corrispondente al quarto livello EQF la cui spendibilità risulti indebolita dalle mutate condizioni del mercato del lavoro.

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, **Allegato B** al presente provvedimento, saranno finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2007/2013 - Fondo Sociale Europeo (FSE) "Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione" (CRO) riferite all'Asse IV "Capitale Umano" - categoria di intervento 72.

Lo stanziamento per questo intervento è pari a euro 5.200.000,00 a valere sull'Asse IV "Capitale Umano".

La spesa trova copertura finanziaria nei capitoli 101012 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Capitale Umano - Area Lavoro - Quota statale" e 101332 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Capitale Umano - Area Lavoro - Quota comunitaria" del bilancio regionale.

Possono presentare candidatura per la realizzazione di percorsi formativi a qualifica per adulti: i soggetti iscritti nell'elenco degli organismi accreditati sia per l'ambito della formazione superiore (o che abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004) sia per l'ambito della formazione in obbligo formativo (o che abbiano già presentato istanza di accreditamento).

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati, che saranno approvati con apposito decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavoro, dovranno pervenire per via telematica, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Regione veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it. Nell'oggetto della comunicazione devono essere precisati:

1. il tipo di richiesta o documento trasmesso: in questo caso si deve indicare "Direttiva per la realizzazione di percorsi di formazione a qualifica per adulti";
2. la normativa regionale e/o il provvedimento regionale (es. n./data della DGR o del DDR) in base alla quale viene trasmesso il messaggio;
3. l'Ufficio competente per materia: Direzione Lavoro.

Nel corpo della mail si devono indicare:

1. la Struttura Regionale destinataria della comunicazione: Direzione Lavoro;
2. una breve descrizione dell'istanza o del documento trasmesso;
3. dati identificativi dell'ente mittente.

La domanda di ammissione dovrà essere firmata digitalmente. Si rammenta che tali modalità sono compitamente riportate sul sito internet regionale al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Con il presente provvedimento ci si intende inoltre avvalere delle opzioni di semplificazione relativamente alla rendicontazione dei costi diretti sulla base di Unità di Costo Standard (UCS), di cui al regolamento CE n. 1081/2006 e al regolamento CE n. 396/2009. Con quest'ultimo infatti è stato recepito l'obiettivo di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l'accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE in riferimento alla crisi finanziaria. Per avvalersi delle opzioni di semplificazione, i costi dei servizi devono essere stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile, e

perciò è stata realizzata un'analisi per l'applicazione della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi ammissibili al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 11.3 (b) (i) (ii) Regolamento CE 1081/2006 modificato dal Regolamento (CE) 396/2009. La metodologia di calcolo delle UCS cui si riferiscono gli interventi oggetto della presente deliberazione è stata approvata con la DGR n. 808/2010 e con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2138/2012 e 2334/2012 "Sistema delle UCS per gli interventi di formazione, istruzione e lavoro sostenuti dal POR FSE 2007/2013 della Regione del Veneto".

Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, **Allegato A**;
- la direttiva per la presentazione di percorsi di formazione a qualifica per adulti, **Allegato B**;
- gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività, **Allegato C**.

La Direzione regionale Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Con specifico e successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Lavoro sarà approvato ogni ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI:

- il Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
- il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 13/07/2007;
- la Decisione comunitaria di adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo ob. Competitività Regionale e Occupazione nella Regione Veneto C(2007) 5633 del 16/11/2007;
- il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 ("Norma sull'ammissibilità della spesa") denominato "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- la L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- la Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs n.83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

- il Dlgs n. 13 del 16 gennaio 2013 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- le Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 27 febbraio 2007 "Approvazione della proposta di Programma operativo regionale - Fondo Sociale Europeo - ob. Competitività Regionale e Occupazione - 2007/2013";
- l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2138 del 23.10.2012 "Definizione di unità di costo standard per attività di formazione per adulti disoccupati/inoccupati, anche per il conseguimento di qualifica o specializzazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2334 del 20.11.2012 "Definizione di unità di costo standard per attività di formazione continua rivolta a gruppi ridotti di destinatari";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28.12.2012 "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali".

E VISTI inoltre:

- il Consiglio Europeo di Lisbona - Conclusioni della Presidenza - 23-24 marzo 2000 che fissa l'obiettivo strategico per il decennio nello sviluppo del sistema economico basato sulla conoscenza, sulla crescita sostenibile e sulla coesione sociale;
- il Memorandum della Commissione sull'istruzione e formazione permanente - 30 ottobre 2000 che analizza i motivi che pongono la necessità di realizzare l'istruzione e la formazione permanente partendo dal contesto delle mutazioni economiche e sociali;
- la Comunicazione della Commissione Europea su «Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente» - 21 novembre 2001 che descrive le misure necessarie per attuare a tutti i livelli lo spazio europeo dell'apprendimento permanente: strategie, priorità, agenda;
- la Risoluzione del Consiglio Europeo sull'apprendimento permanente - 27 giugno 2002 che individua le priorità riguardanti l'apprendimento permanente;
- la Dichiarazione di Copenhagen - 29-30 novembre 2002 che individua quattro priorità per l'istruzione e formazione professionale: - dimensione europea; - trasparenza, informazione e orientamento; - riconoscimento delle competenze e delle qualifiche; - assicurazione della qualità;
- la Conclusione del Consiglio Europeo del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo sul settore dell'istruzione e della formazione;

- la Risoluzione del Consiglio Europeo del 15 luglio 2003 sul capitale sociale e umano - Costruire il capitale sociale e umano nella società dei saperi: apprendimento, lavoro, coesione sociale e genere;
- la Commissione delle Comunità Europee, Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente (COM 474 del 14 luglio 2004);
- la Comunicato di Maastricht del dicembre 2004 che sottolinea il ruolo della formazione professionale all'interno della strategia di Lisbona;
- la Comunicazione della Commissione - Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 (Bruxelles, 5 luglio 2005);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008;
- la Proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali del 9 aprile 2008;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02).
- la Dichiarazione finale della VI Conferenza Internazionale sull'educazione degli adulti - 2-4 dicembre 2009 Belem, Brasile «*Living and Learning for a Viable Future: The Power of Adult Learning*»;
- la Comunicazione della Commissione Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Bruxelles, 3 marzo 2010;
- la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01);
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 120/01).

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'avviso pubblico per la presentazione di percorsi di formazione a qualifica per adulti, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare la relativa Direttiva per la realizzazione di percorsi di formazione a qualifica per adulti, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione dei percorsi a qualifica per adulti, di cui all'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere inviate per via telematica tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Dirigente Regionale della Direzione Lavoro;
7. di determinare in euro 5.200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente Regionale della Direzione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nei capitoli 101012 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Capitale Umano - Area Lavoro - Quota statale" e 101332 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Capitale Umano - Area Lavoro - Quota comunitaria";
8. di dare atto che l'emissione delle liquidazioni di spesa, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni indicate nell'**Allegato C**, sono subordinate anche alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di spesa;

9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di incaricare la Direzione Regionale Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)



ALLEGATOB alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 1/27



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2007/2013
OB. COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE

Asse IV – CAPITALE UMANO
Categoria di intervento 72

Direzione Regionale Lavoro

PERCORSI DI FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI

2014/2015

DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 2/27

1. Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2. Obiettivi generali.....	5
3. Caratteristiche progettuali.....	7
4. Caratteristiche degli interventi formativi, requisiti di ammissione e personalizzazione dei percorsi.....	8
5. Cabina di regia.....	10
6. Attività complementari ai percorsi formativi.....	11
7. Gruppo di lavoro.....	14
8. Destinatari.....	16
8.a Numero massimo all'avvio e numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione.....	16
9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	17
10. Forme di partenariato.....	17
11. Delega.....	18
12. Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	18
13. Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	21
14. Procedure e criteri di valutazione.....	22
15. Tempi ed esiti delle istruttorie.....	24
16. Comunicazioni.....	24
17. Termini per l'avvio e la conclusione dei progetti.....	24
18. Indicazione del foro competente.....	24
19. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	24
20. Tutela della privacy.....	24
APPENDICE 1. Interventi formativi a qualifica per adulti: figure professionali.....	25
APPENDICE 2. Descrizione figure professionali gruppo di lavoro.....	27

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 3/27

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
- Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 13/07/2007;
- Decisione comunitaria di adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo ob. Competitività Regionale e Occupazione nella Regione Veneto C(2007) 5633 del 16/11/2007;
- D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 ("Norma sull'ammissibilità della spesa") denominato "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione";
- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", così come modificata dal D.Lgs n.83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Dlgs n. 13 del 16 gennaio 2013 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 808/2010 "Interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpiti dalla crisi economica" P.O.R. Veneto F.S.E. 2007/2013 - "Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione";

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 4/27

- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21.12.2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 422 del 27 febbraio 2007 “Approvazione della proposta di Programma operativo regionale - Fondo Sociale Europeo – ob. Competitività Regionale e Occupazione - 2007/2013”;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2138 del 23.10.2012 “Definizione di unità di costo standard per attività di formazione per adulti disoccupati/inoccupati, anche per il conseguimento di qualifica o specializzazione”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2334 del 20.11.2012 “Definizione di unità di costo standard per attività di formazione continua rivolta a gruppi ridotti di destinatari”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28.12.2012 “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”.

Costituiscono inoltre quadro di riferimento per la direttiva le seguenti indicazioni europee:

- Consiglio Europeo di Lisbona – Conclusioni della Presidenza – 23-24 marzo 2000 che fissa l’obiettivo strategico per il decennio nello sviluppo del sistema economico basato sulla conoscenza, sulla crescita sostenibile e sulla coesione sociale;
- Memorandum della Commissione sull’istruzione e formazione permanente – 30 ottobre 2000 che analizza i motivi che pongono la necessità di realizzare l’istruzione e la formazione permanente partendo dal contesto delle mutazioni economiche e sociali;
- Comunicazione della Commissione Europea su «Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente» – 21 novembre 2001 che descrive le misure necessarie per attuare a tutti i livelli lo spazio europeo dell’apprendimento permanente: strategie, priorità, agenda;
- Risoluzione del Consiglio Europeo sull’apprendimento permanente – 27 giugno 2002 che individua le priorità riguardanti l’apprendimento permanente;
- Dichiarazione di Copenhagen – 29-30 novembre 2002 che individua quattro priorità per l’istruzione e formazione professionale: – dimensione europea; – trasparenza, informazione e orientamento; – riconoscimento delle competenze e delle qualifiche; – assicurazione della qualità;
- Conclusione del Consiglio Europeo del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo sul settore dell’istruzione e della formazione;
- Risoluzione del Consiglio Europeo del 15 luglio 2003 sul capitale sociale e umano – Costruire il capitale sociale e umano nella società dei saperi: apprendimento, lavoro, coesione sociale e genere;

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 5/27

- Commissione delle Comunità Europee, Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente (COM 474 del 14 luglio 2004);
- Comunicato di Maastricht del dicembre 2004 che sottolinea il ruolo della formazione professionale all'interno della strategia di Lisbona;
- Comunicazione della Commissione – Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 (Bruxelles, 5 luglio 2005);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008;
- Proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali del 9 aprile 2008;
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02).
- Dichiarazione finale della VI Conferenza Internazionale sull'educazione degli adulti – 2-4 dicembre 2009 Belem, Brasile «Living and Learning for a Viable Future: The Power of Adult Learning»;
- Comunicazione della Commissione Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - Bruxelles, 3 marzo 2010;
- Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01);
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C 120/01).

2. Obiettivi generali

Il **Programma Operativo della Regione Veneto** ha individuato nella centralità del capitale umano e nel **potenziamento dei sistemi di Formazione e Istruzione** in termini di qualità ed efficienza, i fattori imprescindibili per la crescita e lo sviluppo.

Tra il 2007 e il 2012 la quota di occupati si è contratta di quasi 2 punti percentuali. La quota di forza lavoro disoccupata è cresciuta di 4,6 punti percentuali; rispetto al 2007 si registrano 1,2 milioni di disoccupati in più.

Rimangono significativamente **più elevati della media i tassi di disoccupazione delle persone con livelli bassi di istruzione**: il tasso di occupazione per coloro che sono in possesso della sola licenza elementare è diminuito di 3 punti percentuali e di 5,4 quello relativo agli occupati in possesso solo di licenza media.

In Regione Veneto la popolazione complessiva è di 4.881.756¹. Risulta che 1.155.000 persone sono in possesso unicamente della licenza media.

I giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (NEET) in Italia sono 2.110.000 e rappresentano il 22,1% della popolazione giovanile.

¹ Dati ISTAT al primo gennaio 2013.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 6/27

La rilevazione curata dal sistema statistico della Regione Veneto (su dati ISTAT 2012) attesta che la percentuale di NEET in Regione è pari al 16,1% corrispondente a circa 120.000 giovani nella fascia di età tra i 15-24 anni².

Dal 2008 al 2012 la percentuale di NEET in Regione Veneto è raddoppiata.

In tale contesto il presente avviso, inserito nell'Asse IV – Capitale Umano, intende promuovere la **progettazione e sperimentazione di un sistema di formazione a qualifica per gli adulti** che offra l'opportunità a persone prive di una qualifica professionale o di un diploma o a persone eventualmente già in possesso di titoli (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti indebolita dalle mutate condizioni del mercato del lavoro prodotte anche dal perdurare della crisi di frequentare percorsi formativi che consentano il **conseguimento di una qualifica professionale** tra quelle previste dall'Accordo 27 luglio 2011 recepito con Decreto del 11 novembre 2011 e dall'Accordo del 19 gennaio 2012 recepito con Decreto del 23 aprile 2012 e s.m.i. I percorsi di formazione a qualifica per gli adulti che si promuovono in questa azione di sistema intendono anche garantire la valorizzazione degli apprendimenti già acquisiti dalla persona in contesti formali, non formali e informali così come previsto dalla Riforma del mercato del lavoro³ e in coerenza alle disposizioni regionali⁴.

I percorsi formativi oggetto della presente Direttiva sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale corrispondente al terzo livello EQF⁵.

Si precisa che gli interventi devono tendere a cogliere le indicazioni proprie della programmazione comunitaria, anche con riferimento alle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e non discriminazione espresse dall'art. 16 del Reg. CE 1083/2006, nonché alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile (art. 17 Reg: CE).

Nel Programma Operativo della Regione del Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 27.2.2007 e con Decisione n. 5633 del 16.11.2007 della Commissione Europea, l'asse IV "Capitale Umano" prevede di favorire interventi volti all'integrazione e al miglioramento dei sistemi di Istruzione e Formazione attraverso progetti sperimentali e azioni di sistema anche con gli obiettivi di aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza e di potenziare, nella logica del lifelong learning, il sistema formativo regionale.

Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni previsti dall'Asse IV Capitale Umano, categoria d'intervento 72, di riferimento per la presente Direttiva.

Asse	II – Occupabilità
Obiettivi specifici	<p>h) Elaborare e introdurre delle riforme dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne l'integrazione e sviluppare l'occupabilità, con particolare attenzione all'orientamento. Costruire strumenti condivisi per il miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione, dei risultati dell'apprendimento e per la riconoscibilità delle competenze acquisite.</p> <p>i) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza. Potenziare, nella logica del lifelong learning, il sistema formativo regionale, al fine di garantire ai cittadini l'acquisizione di livelli di competenza coerenti con i fabbisogni espressi dal contesto produttivo veneto.</p>

² L'analisi ISTAT riconduce i NEET alla fascia 15-29 anni, mentre l'elaborazione Regionale su dati ISTAT riguarda la fascia 15-24.

³ Legge n. 92/2012 art. 4 commi 51-61 e 64-68 e Dlgs n. 13/2013.

⁴ Delibera n.2895/2012 "Linee guida per la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali".

⁵ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008, Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2008/C 111/01 del 6/05/2008.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 7/27

Obiettivi operativi	1. Sostenere il miglioramento dei sistemi della formazione e dell'istruzione in modo da garantire lo sviluppo delle competenze necessarie a coprire i fabbisogni più innovativi del mercato del lavoro ed atte a contribuire alla realizzazione dell'economia basata sulla conoscenza. 2. Incentivare e sostenere la partecipazione di tutti i cittadini all'istruzione ed alla formazione per tutto l'arco della vita.
Linea di intervento	Realizzazione della società della Conoscenza favorendo la partecipazione di tutti i cittadini all'istruzione ed alla formazione per tutto l'arco della vita ed innalzare il livello complessivo delle competenze
Categorie di spesa	72
Tipologia di azione	- Realizzazione di strumenti operativi a supporto della certificazione delle competenze acquisite e finalizzati alla definizione di standard, all'investimento in strumenti di analisi quantitativa e in misurazioni sulla qualità del sistema educativo, sul raggiungimento degli obiettivi e sugli apprendimenti - Costruzione di percorsi di adeguamento costante delle competenze dei formatori sia sul versante tecnico che sulle metodologie

Questa linea di interventi intende favorire la partecipazione degli adulti⁶ alla formazione finalizzata ad una qualifica corrispondente almeno al terzo livello EQF, ponendo in essere azioni aventi come destinatari:

- coloro i quali in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) non abbiano intrapreso percorsi formativi finalizzati alla acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF ma siano in possesso di esperienza lavorativa affine alla qualifica che intendono raggiungere;
- coloro i quali abbiano iniziato ma non abbiano concluso percorsi formativi finalizzati alla acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF;
- coloro i quali siano in possesso di una qualifica corrispondente al terzo livello EQF o un diploma corrispondente al quarto livello EQF la cui spendibilità risulti indebolita dalle mutate condizioni del mercato del lavoro.

3. Caratteristiche progettuali

Le qualifiche professionali di riferimento per i percorsi formativi a qualifica per gli adulti promosse con la presente Direttiva, sono quelle definite dall'Accordo 27 luglio 2011 recepito con Decreto del 11 novembre 2011 e dall'Accordo del 19 gennaio 2012 recepito con Decreto del 23 aprile 2012 e s.m.i.

Si precisa che le proposte progettuali non possono riferirsi alle seguenti due qualifiche perché regolate da leggi specifiche:

- operatore del benessere – estetista
- operatore del benessere – acconciatore.

In adesione all'Avviso possono essere presentati esclusivamente **progetti quadro** per la realizzazione di interventi formativi a qualifica per adulti. Ciascun progetto quadro dovrà prevedere almeno 2 interventi formativi della seguente tipologia:

- percorsi formativi a qualifica per adulti che si sviluppino nel corso di 1 annualità per un complessivo monte ore pari a 800 di cui 200 ore relative all'area culturale e 600 relative all'area professionale

⁶ Per gli specifici requisiti/criteri di accesso dei destinatari agli interventi formativi, si veda il paragrafo "Destinatari".

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 8/27

Si precisa che un progetto quadro dovrà avere **valenza sul territorio regionale** ovvero ciascun progetto anche tramite il partenariato, dovrà garantire la più ampia copertura regionale al fine di assicurare la pubblicizzazione e la diffusione dell'opportunità al più ampio numero di destinatari potenziali. La proposta progettuale dovrà quindi fornire elementi sufficienti a garantire di poter erogare percorsi formativi là dove si concentra il maggior numero di richieste da parte dell'utenza anche coerentemente con le esigenze del mercato del lavoro locale.

Ogni progetto quadro dovrà fare riferimento a 1 singola qualifica professionale articolabile anche in percorsi differenziati per indirizzi⁷.

Per ciascuna qualifica professionale sarà **approvato 1 solo progetto quadro**.

Inoltre il progetto quadro dovrà prevedere **almeno 2 interventi formativi a qualifica per adulti** della tipologia sopra richiamata. Ogni progetto quadro potrà avvalersi al massimo di un finanziamento pari a euro **400.000,00**.

4. Caratteristiche degli interventi formativi, requisiti di ammissione e personalizzazione dei percorsi

Nel delineare la tipologia di percorsi formativi a qualifica per adulti oggetto di questo Avviso, è opportuno ricordare quanto segue.

- I risultati di apprendimento in esito a ciascuna delle 22 qualifiche sono definiti dall'Accordo 27 luglio 2011 recepito con Decreto del 11 novembre 2011 e dall'Accordo del 19 gennaio 2012 recepito con Decreto del 23 aprile 2012 e s.m.i.
- I percorsi formativi delle 22 qualifiche professionali di cui al repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, relativamente ai percorsi di formazione iniziale, si sviluppano in tre annualità, consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'obbligo formativo e in Regione Veneto prevedono 2970 ore che includono l'esperienza di stage/tirocinio.
- Il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale si realizza attraverso l'acquisizione unitaria:
 - delle competenze di base che includono e sviluppano le competenze previste per l'obbligo d'istruzione di carattere linguistico, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale ed economico;
 - delle competenze tecnico-professionali comuni, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;
 - delle competenze tecnico-professionali specifiche caratterizzanti il contenuto professionale della figura nazionale di riferimento.
- Le competenze tecnico professionali specifiche, le competenze tecnico-professionali comuni e le competenze di base e i relativi standard minimi sono assunti come risultati di apprendimento per il conseguimento di qualifiche.
- L'identità formativa dei percorsi formativi a qualifica che consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e dell'obbligo formativo si caratterizzano per tre dimensioni: culturale, professionalizzante e educativa. Tale identità viene mantenuta anche nei percorsi a qualifica per gli adulti puntando in modo particolare alle prime due dimensioni. La terza dimensione, quella educativa, rimane sullo sfondo a rafforzare le prime due.

⁷ Esempio. Sarà approvato 1 solo progetto quadro relativo alla qualifica "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza". Il progetto quadro potrà prevedere uno o entrambi gli indirizzi previsti per questa qualifica ovvero indirizzo 1 "Strutture ricettive" e indirizzo 2 "Servizi del turismo".

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 9/27

In considerazione della tipologia di utenza (adulti), alla maturità e alla spinta motivazionale che tale utenza di norma manifesta è opportuno procedere secondo una scansione temporale che consente una riduzione del monte ore rispetto a quanto previsto dai percorsi a qualifica nella formazione iniziale. Pertanto rispetto ai percorsi a qualifica della formazione iniziale che hanno una durata triennale e un monte ore complessivo di 2970 ore, i percorsi a qualifica per adulti oggetto della direttiva, devono prevedere percorsi da realizzarsi in una annualità con un monte ore di 800 ore di cui 200 ore relative all'area culturale e 600 relative all'area professionale, con possibilità di svolgimento diurno e/o serale.

Il progetto quadro dovrà prevedere la realizzazione di interventi formativi a qualifica per adulti che prevedono almeno 2 interventi formativi che si sviluppano nel corso di una annualità.

Come già espresso al paragrafo "caratteristiche progettuali", ogni progetto quadro dovrà fare riferimento a 1 singola qualifica professionale articolabile anche in percorsi differenziati per indirizzi.

Il progetto quadro dovrà prevedere almeno 2 interventi formativi a qualifica per adulti.

Fermi restando gli standard formativi, intesi come risultati di apprendimento attesi per l'ottenimento della qualifica⁸, per ciascun intervento formativo proposto dovranno essere individuate le Unità Formative di Competenza (UFC) ciascuna con il monte orario di riferimento. La costruzione delle Unità Formative di Competenza dovrà essere volta a garantire la flessibilità degli interventi formativi in coerenza con la necessità di riconoscimento di crediti formativi e con la logica della personalizzazione dei percorsi.

In considerazione del carattere innovativo, della peculiarità dei percorsi a qualifica per adulti, della necessaria personalizzazione, dovranno essere descritte⁹ e motivate le modalità organizzative che si intendono attuare al fine di garantire la necessaria flessibilità degli interventi formativi.

Si sottolinea che per quanto riguarda l'area culturale forte dovrà essere il riferimento alle competenze chiave europee così come descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Si sottolinea inoltre che per garantire un'immediata valenza applicativa sul piano professionale l'impianto delle Unità Formative di competenza dovrà comprendere anche gli apprendimenti relativi alla "Cultura della sicurezza e ambiente", che dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dell'allievo. Si dovranno quindi includere obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso¹⁰, della prevenzione incendi¹¹, della sicurezza sul lavoro¹², della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP), della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

I percorsi formativi a qualifica per adulti, sono rivolti a persone che presentino almeno uno dei seguenti requisiti inerenti l'esperienza professionale o il percorso formativo:

- Esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica a cui il candidato aspira con durata pari o superiore a 3 anni;

oppure

⁸ Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

⁹ Scheda 4 del formulario di presentazione dei progetti.

¹⁰ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

¹¹ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

¹² Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 10/27

- Percorso di formazione affine alla qualifica a cui il candidato aspira anche se non portato a termine ma comunque frequentato per almeno 2 anni con esito positivo;

oppure

- Percorso di istruzione o formazione non affine alla qualifica a cui il candidato aspira, purché portato a termine con il conseguimento rispettivamente del diploma o della qualifica;

oppure

- Esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica a cui il candidato aspira con durata pari o superiore ai 12 mesi più percorso di formazione affine alla qualifica a cui il candidato aspira anche se non portato a termine ma comunque frequentato per almeno 1 anno con esito positivo.

Il monte ore di questa tipologia progettuale dovrà prevedere 1 annualità per un complessivo **monte ore pari a 800** di cui 200 ore relative all'area culturale e 600 relative all'area professionale di cui fino a un massimo di 120 ore (da svolgersi nell'arco di 3 settimane anche non consecutive) possono essere svolte in esperienza di **tirocinio** curriculare nella logica della "alternanza scuola-lavoro". **L'esperienza di tirocinio curricolare** nella logica di "alternanza scuola-lavoro" è riservata a coloro che, in assenza di riconoscimento di crediti da esperienza lavorativa, frequenteranno percorsi di almeno 600 ore. In tal senso l'esperienza di tirocinio curriculare nella logica di "alternanza scuola-lavoro" è quindi consigliata unicamente a persone che non abbiano pregressa esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica di riferimento.

In relazione al riconoscimento di crediti da esperienza (professionale e/o formativa), il percorso formativo a qualifica per adulti **potrà ridursi da 800 ore fino a 320 ore**. Tale riconoscimento di crediti potrà avvenire, a seguito della valutazione della commissione preposta in fase di costruzione del percorso personalizzato.

La percentuale di crediti riconoscibili in termini di riduzione del monte ore è pari al massimo al 60%.

Il possesso delle caratteristiche sopra identificate e descritte costituisce il requisito per l'accesso ai percorsi formativi a qualifica per adulti finanziati con questa Direttiva.

Assunto che, di norma, è possibile riconoscere crediti principalmente sulla base di tre modalità:

- titoli e certificazioni riconosciute
- evidenze documentate
- prove di accertamento sulla base di dichiarazioni di possesso di competenze da parte del candidato non adeguatamente supportate,

nella fase di accettazione/ammissione al progetto, le evidenze che dovranno essere valutate sono esclusivamente i titoli e le evidenze documentate che supportino la rispondenza alle caratteristiche e ai requisiti sopra identificati e descritti.

In relazione all'eventuale riconoscimento dei crediti (a riduzione del monte ore), a cura della Commissione, sarà possibile considerare ulteriori certificazioni riconosciute (ad esempio certificazioni linguistiche, ECDL, etc.) e documentate (ad esempio attestazioni, prodotti, etc) oltre alla opportunità di attivare prove di accertamento sulla base di dichiarazioni di possesso di competenze da parte del candidato non adeguatamente supportate.

5. Cabina di regia

In considerazione del fatto che nell'ambito di ciascun progetto quadro dovrà essere prevista l'attivazione di una Commissione che intervenga per valutare l'eventuale riconoscimento di crediti formativi ai fini della personalizzazione del percorso e che tali crediti formativi saranno riconoscibili sulla base di evidenze che testimonino apprendimenti comunque acquisiti dalla persona, sarà istituita una Cabina di regia.

Tale Cabina di regia sarà composta da almeno un rappresentante della Direzione Lavoro, almeno un rappresentante della Direzione Formazione e da un referente individuato da ciascun titolare di progetto che dovrà essere un esperto dell'impianto metodologico dell'intero progetto quadro.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 11/27

L'obiettivo è quello di garantire l'agire coordinato delle Commissioni che interverranno per il riconoscimento dei crediti all'interno di ciascun progetto quadro e di elaborare linee guida ad uso di tutte le Commissioni per garantire che i metodi e i criteri adottati siano condivisi.

Ogni progetto quadro dovrà garantire la partecipazione di adeguate risorse professionali alle attività della Cabina di regia.

6. Attività complementari ai percorsi formativi

Gli interventi formativi a qualifica per adulti devono essere finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale (Accordi in Conferenza Stato Regioni del 27.07.2011 e del 19.01.2012), riportate nell'Appendice n. 1.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire ai destinatari gli strumenti atti a garantire l'acquisizione di apprendimenti per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'adozione da parte dei docenti, sia singolarmente sia collegialmente, di modalità di verifica e valutazione – in itinere e finale - degli apprendimenti coerenti alla didattica per competenze;
- lo svolgimento, qualora previsto, di un **tirocinio** curriculare nella logica di "alternanza scuola-lavoro", all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata.

Nell'architettura complessiva di tali percorsi formativi sono da prevedere le seguenti attività complementari¹³.

A - Attività individuali di accompagnamento rivolte ai destinatari	
Tipologia di attività	N° ore
a.1 - Accoglienza e colloquio di approfondimento	2
a.2 - Supporto alla costruzione del dossier delle evidenze (<u>esclusivamente</u> nel caso di destinatari che richiedano il riconoscimento di crediti riferiti ad apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali)	7
a.3 - Consulenza individuale volta alla definizione del percorso formativo personalizzato	Min 2 - Max 6

B - Attività della Commissione per il riconoscimento di crediti formativi	N° ore
Valutazione in Commissione per il riconoscimento di crediti formativi: tale attività è da prevedere <u>esclusivamente</u> per destinatari per i quali, nell'ambito delle attività svolte con il supporto della consulenza individuale volta alla definizione del percorso formativo personalizzato, sia emersa la possibilità di riconoscimento di crediti formativi relativi ad apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali. Nel caso di destinatari a cui siano riconoscibili crediti formativi che derivano <u>unicamente da apprendimenti acquisiti in contesti formali</u> , la Commissione verifica e ratifica il percorso formativo personalizzato elaborato dagli esperti di formazione nell'ambito della consulenza individuale.	Max 6 ¹⁴

C- Formazione / accompagnamento degli operatori/docenti coinvolti nelle azioni di progetto quadro	N° ore
I progetti quadro di formazione a qualifica per adulti si collocano nell'ambito di una azione	Min 20 -

¹³ Ciascuna delle attività complementari dovrà essere descritta in una scheda 8 del formulario di presentazione dei progetti.

¹⁴ Si intendono al massimo 2 ore per ciascun destinatario x 3 esperti nella Commissione istituita per il riconoscimento di crediti.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 12/27

<p>di sistema. In considerazione del carattere innovativo degli interventi formativi e delle attività di accompagnamento rivolte ai destinatari e in considerazione della architettura formativa ma anche organizzativa di tali interventi si ritiene necessario prevedere azioni di accompagnamento a valenza formativa dedicate ai formatori, agli esperti e agli operatori chiamati a realizzare le attività previste da progetto.</p> <p>Tali azioni di accompagnamento a valenza formativa sono finalizzate a supportare sul piano metodologico i formatori e gli esperti chiamati a realizzare le attività previste da progetto.</p> <p>Questa tipologia di attività deve obbligatoriamente essere prevista nell'ambito di ciascun progetto quadro.</p>	Max 40 ¹⁵
---	----------------------

Rispetto alle tre tipologie di attività complementari descritte potranno esserne previste altre, senza ulteriori oneri, finalizzate ad aumentare l'efficacia complessiva degli interventi e saranno oggetto di valutazione progettuale.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del percorso formativo, previo superamento delle prove finali regolate dalle disposizioni regionali.

Tutte le attività previste in ciascun progetto quadro dovranno concludersi entro il 30.04.2015.


Di seguito si riporta una schema sintetico rappresentativo del processo a partire dall'approvazione del progetto fino all'esame di qualifica.

¹⁵ Il numero di ore minimo e massimo è da intendersi complessivo nell'ambito di ciascun progetto quadro. Sono possibili interventi con gruppi diversi di destinatari (formatori, operatori, esperti) purché siano rispettati il numero minimo di partecipanti per ciascun intervento e il numero massimo di ore complessive (40). Ad esempio in un progetto quadro è possibile attivare due interventi uno della durata di 16 ore per 15 partecipanti e uno della durata di 24 ore per 5 partecipanti.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 13/27

Schema sintetico rappresentativo del processo



ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 14/27

7. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.

Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

Ogni progetto dovrà individuare **figure professionali di riferimento per l'attività di accompagnamento e per l'attività di docenza/formazione dedicate ai destinatari degli interventi formativi a qualifica nonché figure professionali adeguate per l'attività di formazione/accompagnamento dedicata agli operatori/docenti coinvolti nelle azioni del progetto quadro**. Tali figure professionali devono possedere specifiche esperienze professionali nei rispettivi ambiti.

L'esperto di accompagnamento nelle attività rivolte ai destinatari deve avere specifica esperienza professionale di almeno 2 anni nella accoglienza/colloquio di approfondimento e nella consulenza individuale volta a definire percorsi personalizzati. Relativamente agli operatori chiamati ad intervenire nel supporto alla costruzione del dossier delle evidenze essi dovranno dimostrare di avere esperienza nella erogazione di tale servizio di almeno 1 anno.

Gli esperti, **figure professionali senior**, che intervengono nella attività di formazione/accompagnamento dedicata agli operatori/docenti dovranno avere esperienza almeno quinquennale nella formazione/accompagnamento di operatori nello specifico ambito di intervento.

In ogni progetto dovrà essere individuato almeno un **referente (direttore/coordinatore di progetto)** che assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Direzione Regionale Lavoro al fine di relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Direzione Lavoro ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale dovrà avere un'esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

A livello progettuale¹⁶ dovrà essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da figure professionali di docenti/consulenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia junior. L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.

In fase di realizzazione, per ogni progetto dovranno essere rispettate le percentuali di docenti/consulenti di fascia senior, middle e junior dichiarate in sede di presentazione del progetto, in quanto oggetto di valutazione.

Dovrà essere prevista la figura di almeno 1 **addetto alla selezione** che avrà il compito di assicurare la corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti.

Nello svolgimento degli interventi formativi a qualifica rivolti ai destinatari dovrà essere garantita la presenza di almeno 1 **tutor didattico/organizzativo** per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento e verificabile dalle firme di presenza sui registri. Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo,

¹⁶ Si precisa che tali percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento. Inoltre, il limite del 40% di figure professionali di fascia senior deve essere considerato come limite minimo sotto il quale non è possibile scendere, ma comunque suscettibile di incremento. Analogamente il limite del 20% di personale di fascia junior è da considerarsi quale limite massimo da non superare, ma che è possibile ridurre in funzione delle altre figure professionali (senior e middle) che si intendono coinvolgere.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 15/27

affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.

Dovrà, inoltre, essere assicurata l'individuazione di un **tutor aziendale** per ogni azienda che accoglie gli utenti. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all'utente in fase di tirocinio per facilitarne l'acquisizione degli apprendimenti.

Dovrà essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo e/o il direttore/coordinatore di progetto, prevedendo la realizzazione di almeno due incontri che dovranno risultare dai report di attività degli operatori coinvolti ed essere opportunamente registrati.

Inoltre, il soggetto gestore deve assicurare la realizzazione di almeno una visita aziendale in ciascuna impresa presso cui è inserito il tirocinante. A tali visite dovranno essere presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale ed il tirocinante; tali visite dovranno essere verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

Il soggetto gestore deve assicurare la presenza di adeguate figure professionali che supportino l'assistenza al *reporting* delle attività svolte durante il tirocinio e provvedano alla verifica degli apprendimenti ex-post.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate¹⁷ in sede di presentazione del progetto. Per le specifiche relative alle attività e all'esperienza minima delle figure professionali coinvolte si rimanda alla Tabella riassuntiva riportata in Appendice alla presente Direttiva (Appendice 2).

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione Lavoro.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale dovrà essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere **obbligatoriamente** compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **utente**: incompatibilità assoluta con altre figure;
- **amministrativo**: compatibilità con qualsiasi altra figura;
- **docente**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- **tutor**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- **coordinatore/direttore**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo intervento formativo.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nelle attività formative.

¹⁷ Campo "figure professionali utilizzate" scheda 4 dell'applicativo regionale.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 16/27

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali

	UTENTE	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	CONSULENTE di Accompagnamento	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
UTENTE		I	I	I	I	I
AMMINISTRATIVO	I		C	C	C	C
DOCENTE/ CONSULENTE	I	C		C	I	40%
CONSULENTE di Accompagnamento	I	C	C		I	40%*
TUTOR	I	C	I	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	40%*	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

* previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale

8. Destinatari

Sono destinatari dell'iniziativa oggetto di questa Direttiva persone adulte (con più di 18 anni) in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste dagli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontrano un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Posto che i requisiti, oltre alla maggiore età e al possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media), sono definiti al paragrafo "Caratteristiche degli interventi formativi, requisiti di ammissione e personalizzazione dei percorsi", si precisa che dovrà essere data priorità a persone disoccupate o inoccupate o a rischio di perdita di lavoro che non sono in possesso di titolo (qualifica o diploma) o in possesso di un titolo (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti indebolita dalle mutate condizioni del mercato del lavoro.

8.a Numero massimo all'avvio e numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi previsti nei progetti quadro devono essere attivati e conclusi con i seguenti criteri relativi ai numeri minimi di allievi, considerandosi formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore.

NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
20	10	7

In considerazione:

- della peculiarità dei percorsi a qualifica per adulti in relazione all'elevato grado di personalizzazione degli interventi;
- della necessaria flessibilità degli interventi formativi in coerenza alla necessità di riconoscimento di crediti formativi;
- delle modalità organizzative che devono essere garantite per facilitare la partecipazione agli interventi formativi anche in orario serale;

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 17/27

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

In relazione alla tipologia di intervento formativo e al titolo rilasciato si ritiene indispensabile una consolidata esperienza sia nell'ambito della formazione superiore sia nell'ambito della formazione per il conseguimento di qualifiche previste ai sensi dell'accordo in CSR del 27 luglio 2011 e s.m.i. pertanto possono presentare candidatura:

- **Soggetti iscritti nell'elenco degli organismi accreditati sia per l'ambito della formazione superiore** (o che abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004) **sia per l'ambito della formazione in obbligo formativo** (o che abbiano già presentato istanza di accreditamento).

Il partenariato nel suo complesso dovrà in ogni caso essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, di apportare tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.

Si specifica che l'esperienza dei soggetti proponenti e partner nell'ambito della formazione degli adulti sarà anche oggetto di valutazione.

10. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi di questa Direttiva, al fine di poter dar corso alle azioni descritte, si ritiene necessario che ciascun progetto quadro sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali del settore produttivo esplicitato nel progetto, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese nella fase di individuazione di specifiche competenze tecnico-professionali integrative richieste dal mercato del lavoro.

A tal fine dovrà essere attivato un partenariato¹⁸ con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore di riferimento anche tra loro consorziate tramite contratto di rete. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante.

I partner svolgeranno una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese (partenariato aziendale) potranno intervenire:

- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
- nella fase di progettazione del percorso formativo;
- nella fase di diffusione della iniziativa;
- nella fase di realizzazione dei percorsi formativi con specifici interventi anche a valenza didattica/formativa inclusa l'esperienza, qualora prevista, di tirocini curricolari nella logica della "alternanza scuola-lavoro";
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo.

In relazione alle forme di partenariato, si precisa che, nell'ambito di ciascun progetto, possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato tra Organismi di Formazione con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.

In relazione alla tipologia di intervento formativo e al titolo rilasciato si ritiene indispensabile che il partenariato garantisca una consolidata esperienza in relazione al settore produttivo a cui la qualifica oggetto della proposta progettuale fa riferimento; è pertanto qualificante la presenza in partenariato dei seguenti soggetti:

- rappresentanze delle parti sindacali;
- rappresentanze delle parti datoriali;
- associazioni di categoria

¹⁸ Il partenariato potrà essere operativo o di rete. Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda all' Allegato C "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività".

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 18/27

La partecipazione in partenariato dei soggetti sopra indicati sarà valorizzata in sede di valutazione dei progetti.

In relazione alla necessità di cogliere le esigenze formative dei potenziali destinatari e di garantire una adeguata promozione e diffusione della opportunità offerta ai cittadini è auspicata la presenza in partenariato dei seguenti soggetti:

- Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA)/Centri Territoriali Permanenti (CTP);
- Servizi per il lavoro pubblici;
- Servizi per il lavoro privati accreditati;
- Servizi territoriali dei Comuni.

Il partenariato nel suo complesso dovrà in ogni caso essere in grado di garantire il necessario collegamento con il territorio e tutte le competenze utili alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto. La composizione del partenariato sarà oggetto di valutazione.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione, completo di timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner.

11. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Dirigente Regionale della Direzione Lavoro. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di inammissibilità della spesa. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente.

Non possono essere in nessun caso oggetto di delega le attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Tali attività dovranno essere pertanto realizzate direttamente dal beneficiario, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali.

12. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente avviso sono le seguenti:

Fonte di finanziamento		Annualità 2013/2014	STANZIAMENTO SU CAP. 101012 (QUOTA FDR) 51,301708756%	STANZIAMENTO SU CAP. 101332 (QUOTA FSE) 48,698291244%	Totale
Asse	Cat. spesa				
POR FSE Asse IV – Capitale Umano	72	2013/2014	€ 2.667.688,86	€ 2.532.311,14	€ 5.200.000

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 19/27

Nell'ambito di tale Direttiva si prevede l'applicazione dei seguenti costi standard:

- **Attività individuale rivolta ai destinatari:**
 - Utilizzo delle unità di costo standard¹⁹:
 - costo standard ora/destinatario per i servizi individuali = € 38,00
- **Attività di formazione in gruppo rivolta ai destinatari degli interventi a qualifica per adulti:**
 - Utilizzo delle unità di costo standard per l'attività di formazione per adulti disoccupati/inoccupati anche per il conseguimento di qualifica o specializzazione (gruppi composti da 10 a 20 partecipanti) = € 93,30 ora/attività + 4,10 ora/allievo²⁰. **Si precisa che, nel caso di interventi per utenza mista, si applicano le UCS relative all'utenza disoccupata.**
- **Attività di formazione/accompagnamento rivolta agli operatori/docenti coinvolti nelle azioni di progetto quadro**
 - Utilizzo delle unità di costo standard per l'attività di formazione continua rivolta a gruppi ridotti di destinatari
 - per gruppi fino a 5 destinatari = € 110 ora/attività e € 9 ora/allievo²¹.
 - per gruppi composti da minimo 6 massimo 20 partecipanti = € 164 ora/attività.
- **Attività tirocinio curriculare nella logica di "alternanza scuola-lavoro":**
 - Utilizzo delle unità di costo standard:
 - costo standard ora/attività € 4,70²²

Le liquidazioni degli acconti/anticipi avverranno con le modalità indicate dagli "Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività", compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.

Nella tabella di seguito riportata, sono riassunti i costi standard e le condizioni per il riconoscimento relativi a ciascuna tipologia di attività.

¹⁹ DGR n. 808/2010. Si precisa che l'UCS pari a €38 è previsto per le attività individuali ad esempio l'attività di supporto alla costruzione del dossier delle evidenze. Tale UCS è da utilizzare anche per il costo orario degli esperti che intervengono nella Commissione per il riconoscimento di crediti formative. Ad esempio per ciascun destinatario che necessitasse dell'intervento della commissione per 1 ora il calcolo sarà il seguente: 1 destinatario x 1ora x 3esperti x € 38,00 = € 114,00.

²⁰ DGR n. 2138/2012. Si precisa che il costo ora/allievo pari a € 4.10 sarà riconosciuto limitatamente alle ore previste dal percorso formativo personalizzato di ciascun allievo formato.

²¹ DGR n. 2334/2012.

²² DGR n. 2138/2012.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 20/27

Tabella riassuntiva di attività, costi standard e condizioni per il riconoscimento

Attività	Modalità di erogazione	Valore Unità di costo standard (UCS)	Voce di spesa	Condizioni per il riconoscimento
Formazione in gruppo rivolta ai destinatari degli interventi a qualifica per adulti	Di gruppo ²³	€ 93,30 ora/attività	E 1.1	Rispetto numero minimo di destinatari formati ²³
		+ € 4,10 ora/allievo	E 1.6	
Tirocinio curriculare nella logica di "alternanza scuola-lavoro"	Individuali	€ 4,70 ora attività	E 1.7	Realizzazione di almeno il 75% del monte ore previsto dal percorso personalizzato per questa tipologia di attività
Accoglienza e colloqui di approfondimento rivolti ai destinatari degli interventi a qualifica per adulti	Individuali	€ 38,00 ora/attività	E 1.4	Realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario
Supporto alla costruzione del dossier delle evidenze	Individuali	€ 38,00 ora/attività	E 1.4	Realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario
Consulenza individuale volta alla definizione del percorso formativo personalizzato	Individuali	€ 38,00 ora/attività	E 1.4	Realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario
Attività della Commissione per il riconoscimento di crediti formativi	Individuali	€ 38,00 ora/attività	E 1.4	Realizzazione della singola ora di servizio erogata a favore del destinatario da parte di ciascun componente la commissione
Formazione/accompagnamento degli operatori/docenti coinvolti nelle azioni di progetto quadro	Di gruppo	€ 110,00 ora/attività [Per piccoli gruppi (min 2 -max. 5 partecipanti)]	E 1.9	Rispetto numero minimo di destinatari formati (min 2)
		+ € 9,00 ora/allievo [Per piccoli gruppi (min 2 -max. 5 partecipanti)]	E 1.6	
		€ 164,00 ora/attività [Per gruppi di partecipanti superiori a 5]	E 1.1	Rispetto numero minimo di destinatari formati (min 6)

²³ Si precisa che i gruppi all'avvio dovranno essere composti da un numero di destinatari compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 20 e che il numero di destinatari formati deve essere almeno pari a 7; si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore previsto dal suo percorso formativo personalizzato.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 21/27

13. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo queste modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it²⁴) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli organismi di formazione accreditati; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non accreditati e comunque non già in possesso delle credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale²⁵.
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati del progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- invio via PEC, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner;
 - documentazione in originale a supporto dell'istanza (lettere di intenti delle imprese, analisi di fabbisogni ecc.);

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line e la documentazione richiesta inviata esclusivamente tramite PEC.

- le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno, pena l'esclusione, essere spedite tramite PEC con firma digitale entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; la mail inviata tramite PEC dovrà indicare in oggetto il riferimento alla Direzione Lavoro e al provvedimento regionale che approva la presente Direttiva.
- Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione delle domande e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nel presente avviso e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
- A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto²⁶.

Il formulario per la redazione dei progetti, che sarà successivamente approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione. Può essere utilizzato per la redazione delle bozze di lavoro ma in ogni caso non può essere utilizzato per la trasmissione elettronica.

²⁴ <http://formazione.regione.veneto.it/APFSE/>

²⁵ Disponibile all'indirizzo: <http://formazione.regione.veneto.it/ADA/> alla voce "Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati"

²⁶ <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 22/27

La Direzione Regionale Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 13 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5002 – 5252 – 5305;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131 - 5154 - 5331.

14. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 giugno 2007 del POR FSE 2000/2006, aggiornati e specificati con quanto approvato in occasione della seduta del Comitato di Sorveglianza del 25 gennaio 2008 del POR FSE 2007/2013.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

La valutazione sull'ammissibilità riguarderà i progetti quadro presentati in adesione al bando e i singoli interventi contenuti nei progetti quadro.

- I progetti quadro verranno istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dal bando:
 1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
 2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
 3. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando;
 4. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
 5. presenza e completezza del conto economico per la realizzazione del progetto;
 6. completezza del formulario;L'inammissibilità del progetto quadro comporta l'inammissibilità di tutti gli interventi compresi nello stesso.
- Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dall'avviso:
 1. numero e caratteristiche dei destinatari;
 2. durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente direttiva;
 3. rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili espresse nel presente Avviso.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 23/27

Griglia per la scheda di valutazione

Parametro 1	RAPPORTO CON LA SITUAZIONE ECONOMICO-TERRITORIALE	Livello	Punteggio massimo
	Rapporto con la situazione economico – territoriale in termini di circostanziata descrizione della proposta rispetto al tessuto socio economico di riferimento; descrizione della proposta rispetto alle esigenze del territorio e/o delle aziende nel contesto economico del Veneto	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	QUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA PROPONENTE E DEL PARTENARIATO	Livello	Punteggio massimo
	Rapporto esistente tra rappresentatività formativa della struttura stessa e il progetto proposto - grado di raccordo con i sistemi produttivi locali – livello di coinvolgimento dei partner istituzionali e aziendali. Capacità del partenariato nel suo complesso di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	Punteggio massimo
	Coerenza della proposta con gli obiettivi specifici dell'Asse del P.O.R. al quale il bando si riferisce e con quanto previsto in Direttiva. Coerenza della progettazione della offerta formativa in relazione alla necessità di riconoscimento di crediti formativi e alla previsione di modalità organizzative atte a garantire la flessibilità degli interventi formativi.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA	Livello	Punteggio massimo
	Articolazione metodologia dell'intero progetto quadro con particolare riferimento a: metodologie didattiche; metodologie di verifica e valutazione; metodologie di validazione degli apprendimenti e riconoscimento crediti; modalità di personalizzazione dei percorsi, metodologie applicate nelle attività complementari.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	IMPATTO OCCUPAZIONALE	Livello	Punteggio massimo
	Descrizione modalità e azioni volte ad agevolare il raccordo con il sistema produttivo e lo sbocco occupazionale	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 6	QUALITÀ e COMPLETEZZA DELLA PROPOSTA	Livello	Punteggio massimo
	Qualità della proposta in termini di articolazione del progetto quadro, sua completezza ed esaustività rispetto a quanto esplicito nella direttiva e nelle collegate disposizioni.	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 7	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	Punteggio massimo
	N.P. ²⁷ .	0%	-
		1 - 50%	-
		51 - 75%	-
		76 - 90%	-
		91 - 99%	-
		100 %	-

Sono finanziabili progetti che abbiano ottenuto almeno la sufficienza in ciascuno dei primi 6 parametri previsti. In ogni caso si ricorda che per ciascuna qualifica professionale sarà approvato 1 solo progetto quadro (quello che in sede di valutazione otterrà il punteggio più elevato).

²⁷ Trattandosi della prima esperienza con questa tipologia di progetti questo parametro non è pertinente.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 24/27

15. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Lavoro di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

16. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it²⁸, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

17. Termini per l'avvio e la conclusione dei progetti

I progetti quadro approvati dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori; il termine per la conclusione delle attività è il 30 aprile 2015.

18. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

19. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Dirigente Regionale della Direzione Lavoro.

20. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

²⁸ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 25/27

APPENDICE 1. Interventi formativi a qualifica per adulti: figure professionali

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO
1	operatore dell'abbigliamento		sezione 1 comparti vari
2	operatore delle calzature		sezione 1 comparti vari
3	operatore delle produzioni chimiche		sezione 1 comparti vari
4	operatore edile		sezione 3 edilizia
5	operatore elettrico		sezione 1 comparti vari
6	operatore elettronico		sezione 1 comparti vari
	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni	
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento		sezione 1 comparti vari
	operatore grafico: indirizzo multimedia		
8	operatore di impianti termoidraulici		sezione 1 comparti vari
9	operatore delle lavorazioni artistiche		sezione 1 comparti vari
10	operatore del legno		sezione 1 comparti vari
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		sezione 1 comparti vari
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore		sezione 1 comparti vari
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria		
13	operatore meccanico		sezione 1 comparti vari
14	operatore del benessere: indirizzo acconciatura ²⁹		sezione 2 servizi del benessere
	operatore del benessere: indirizzo estetica ²⁹		
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti		sezione 1 comparti vari
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar		
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive		sezione 1 comparti vari
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo		

²⁹ Si precisa che le proposte progettuali non possono riferirsi a tale qualifica perché regolata da leggi specifiche.

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 26/27

17	operatore amministrativo - segretariale		sezione 1 comparti vari
18	operatore ai servizi di vendita		sezione 1 comparti vari
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici		sezione 1 comparti vari
20	operatore della trasformazione agroalimentare		sezione 1 comparti vari
21	operatore agricolo: indirizzo allevamento animali domestici		sezione 1 comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole		
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente		
22	operatore del mare e delle acque interne		sezione 1 comparti vari

ALLEGATO B alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 27/27

APPENDICE 2. Descrizione figure professionali gruppo di lavoro

Figura professionale	Descrizione dei compiti minimi richiesti	Esperienza minima richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di microprogettazione; interfaccia con la Direzione Regionale Lavoro; relazione sulle attività e gli esiti del progetto.	almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Attività formativa	a livello progettuale: almeno 40% di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e massimo 20% di fascia junior - richiesta specifica esperienza attinente alle materie trattate
Co-docente	Supporto all'attività formativa	a livello progettuale: almeno 40% di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e massimo 20% di fascia junior - richiesta specifica esperienza attinente alle materie trattate
Consulente	Attività di accompagnamento rivolta ai destinatari	almeno 2 anni in analoghe attività
Consulente	Supporto alla costruzione del dossier delle evidenze	almeno 1 anno di esperienza nella erogazione del servizio
Esperti commissione riconoscimento dei crediti formativi	Attività di verifica delle evidenze volte a supportare il riconoscimento di crediti formativi; attività di strutturazione di prove volte all'accertamento di apprendimenti comunque acquisiti; attività di realizzazione di prove volte all'accertamento di apprendimenti comunque acquisiti; valutazione degli apprendimenti.	soltanto figure professionali di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza)
Consulente per le attività di formazione/accompagnamento degli operatori/docenti	Attività di formazione/accompagnamento degli operatori/docenti coinvolti nelle attività previste dal progetto quadro	soltanto figure professionali di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza)
Testimonial aziendale	Attività formativa attraverso testimonianza diretta della propria esperienza personale/professionale e dell'azienda in cui opera	imprenditori, altri rappresentanti del mondo aziendale
Responsabile di selezione	Attività di selezione dei partecipanti	almeno 2 anni in analoghe attività
Responsabile monitoraggio /diffusione	Attività di monitoraggio; attività di diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor formativo	Attività organizzativa d'aula; supporto/assistenza agli utenti; supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze; monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti; relazione costante con i docenti/il coordinatore del progetto.	almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor aziendale	Supporto/assistenza agli utenti in relazione allo specifico progetto di tirocinio; supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità, competenze; monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti e delle attività di tirocinio; relazione costante con il tutor formativo e/o direttore/coordinatore di progetto.	figura individuata dall'azienda



ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 1/27



Unione europea
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2007/2013
OB. COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE

PERCORSI DI FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI
2014/2015

ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE

E LA RENDICONTAZIONE

DELLE ATTIVITÀ

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 2/27

A. DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONI	3
3. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI	5
4. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE	7
5. PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI	7
B. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ	9
6. ATTO DI ADESIONE	9
7. DESTINATARI	9
8. PUBBLICIZZAZIONE	10
9. AVVIO DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI	10
10. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	11
11. VISITE DIDATTICHE	11
12. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO	12
13. REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ	12
14. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE ATTIVITÀ	13
15. RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA	13
16. PROVE D’ESAME FINALI	13
17. VARIAZIONI PROGETTUALI E DI BUDGET	14
18. REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ	15
19. VARIAZIONE SEDE DELL’INTERVENTO	15
20. MONITORAGGIO	15
21. CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO)	15
22. ADEMPIMENTI CONCLUSIVI	16
C. ASPETTI FINANZIARI	17
23. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	17
24. RESTITUZIONI	18
D. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ	20
25. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO	20
26. ADEMPIMENTI CONTABILI	21
27. ALLIEVI	22
28. CONDIZIONI PER LA VERIFICA DEL RENDICONTO	22
29. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	22
E. VIGILANZA E CONTROLLO	24
30. ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA REGIONE VENETO	24
31. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E DOCUMENTALI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	24
32. VERIFICHE IN LOCO SULLA REGOLARITÀ DELLE ATTIVITÀ	24
33. VERIFICHE AMMINISTRATIVE SUGLI ASPETTI FINANZIARI	25
34. VERIFICHE RENDICONTALI	25
35. DECURTAZIONI, REVOCHE E SOSPENSIONI CAUTELATIVE DEL FINANZIAMENTO	25
36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 3/27

A. DISPOSIZIONI GENERALI**1. FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi in capo al beneficiario, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio, la realizzazione e la rendicontazione degli interventi di formazione a qualifica per adulti.

In tale contesto il presente avviso, inserito nell'Asse IV – Capitale Umano, intende rendere disponibili interventi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale inquadrabile nel secondo livello europeo in base alla decisione del Consiglio 85/368/CEE (corrispondente al terzo livello EQF) e al successivo inserimento lavorativo.

Le disposizioni e fonti normative di riferimento sono:

- Regolamenti C.E. nn. 1081/2006, 1083/2006 e 1828/2006;
- D.P.R. n. 196 del 03.10.2008 (“Norma sull’ammissibilità della spesa”) denominato “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 27.2.2007 e con Decisione n. C(2007) 5633 del 16.11.2007 della Commissione Europea;
- le specifiche Direttive di riferimento emanate dalla Giunta Regionale in attuazione del P.O.R. F.S.E. 2007-2013 Obiettivo CRO;
- Gli accordi in conferenza unificata in materia di percorsi a qualifica di istruzione e formazione;

Sono soggetti alle presenti disposizioni gli interventi per i quali la Regione abbia disposto, con formale atto, la concessione di contributi a fondo perduto ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e s.m.i.

Nella redazione delle presenti disposizioni si è, inoltre, tenuto conto della versione del “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al F.S.E.” (P.O. 2007-2013) elaborato di concerto da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle Regioni e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 07.07.2011.

Nel presente documento sono altresì indicati le condizioni e i limiti di erogazione dei contributi usufruibili dal beneficiario nonché i casi di revoca, totale o parziale, dei contributi, le ipotesi di mancato riconoscimento delle spese e delle attività sostenute e i relativi procedimenti. Il diritto di credito certo, liquido, esigibile, matura in capo al beneficiario solo con l'intervenuta approvazione, con atto della struttura competente e nei limiti di detta approvazione, del rendiconto.

In conformità a quanto previsto dal citato “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al F.S.E.”, i contributi di cui al presente provvedimento, in quanto finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale e di aiuti alle persone nell'ambito di un regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex art. 12 della legge n. 241/90, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Al fine di soddisfare gli obblighi di semplificazione ed economicità delle procedure, si ritiene di adottare la possibilità di calcolare il contributo pubblico tramite utilizzo di “costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari” (in seguito “UCS”) per la rendicontazione delle attività, secondo quanto previsto all'art. 11 comma 3.b del Regolamento CE 1081/06 come modificato dal Regolamento CE 396/2009, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 698 del 24.5.2011 e prendendo come riferimento i valori individuati dai provvedimenti di rivalutazione delle UCS.

2. DEFINIZIONI

- **Beneficiario:** ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento n. 1083/2006, il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni. Ai fini delle presenti disposizioni, il beneficiario è il Soggetto attuatore in capo al quale è assegnato il finanziamento con l'atto di approvazione dei risultati delle istruttorie.
- **Operazione:** ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento CE 1083/2006, l'operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 4/27

più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce. Ai fini delle presenti disposizioni, l'operazione è rappresentata dall'insieme dei progetti approvati nell'ambito di una Direttiva a favore dello stesso beneficiario.

- **Costo ammissibile:** ai fini delle presenti disposizioni, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento CE 1081/2006 e s.m.i. in materia di "UCS", si definisce costo ammissibile il costo calcolato sulla base delle attività realizzate nei limiti e alle condizioni specificate dal presente documento e dalla Direttiva di riferimento.
- **Affidamento a terzi:** procedura mediante la quale il beneficiario, per realizzare una determinata attività (o parte di essa) acquisisce all'esterno, da soggetti terzi non partner e non persone fisiche, forniture e servizi. L'affidamento a terzi prevede esclusivamente le seguenti ipotesi:
 1. delega, ossia affidamento di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati al progetto, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico del progetto stesso;
 2. acquisizione di forniture e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione; costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di acquisizione di forniture e servizi, la locazione degli immobili, il noleggio di attrezzature, l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni, l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo e le attività di consulenza amministrativa e contabile. Per l'acquisizione di forniture e servizi non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Non costituiscono ipotesi di affidamento a terzi:

- a) gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
- b) gli incarichi professionali a studi associati, se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23.11.1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;
- c) gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di partita IVA (anche ditte individuali), solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo.

Le fattispecie non comprese nell'elenco di cui sopra costituiscono sempre ipotesi di affidamento a terzi.

- **Impresa:** ai fini delle presenti disposizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento CE 800/2008, si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica. **L'impresa, ai fini della presente direttiva, è partner aziendale.**
- **PMI (microimpresa, piccola e media impresa):** secondo quanto previsto dal Regolamento CE 800/2008, alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.
Nell'ambito delle PMI si distinguono inoltre:
 - Piccola impresa:** si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.
 - Microimpresa:** si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.Un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatti salvi i casi previsti dall'art. 3, c. 2, par. 2 del Regolamento CE 800/2008.
- **Grande impresa:** ai fini delle presenti disposizioni, si definisce grande impresa ogni entità che eserciti un'attività economica e che non rientri nella classificazione di PMI sopra riportata
- **Partner:** il partner è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 5/27

- **Partenariato operativo, di rete**: il partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono gli obiettivi progettuali e che partecipano attivamente, a diversi livelli, alla realizzazione delle attività; si distinguono tra partner operativi e partner di rete.

Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Il partenariato aziendale è quello costituito con l'impresa (vedi definizione di Impresa).

Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte. Per garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse progettuali e la partecipazione attiva dell'intera compagine partenariale, devono essere individuati adeguati strumenti e meccanismi volti ad assicurare la collaborazione tra i partner nonché il raccordo tra il soggetto proponente e l'Amministrazione concedente.

Non possono essere oggetto di affidamento a terzi le attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Tali attività dovranno essere pertanto realizzate direttamente dal beneficiario, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali occasionali.

Sono assimilate al partenariato, anche se non previste a progetto, le attività affidate:

- da parte di associazioni ai propri associati e viceversa;
- da parte di associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) ai propri associati;
- da parte di consorzi o società consortili ai propri consorziati e viceversa;
- da parte di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359, c.c.;
- da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

3. ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- realizzare le attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie nazionali e regionali e dei progetti approvati e nei termini previsti dalle disposizioni di riferimento;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e non discriminazione espresse dall'art. 16 del Reg. CE 1083/2006, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 17 Reg: CE 1083/2006);
- rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nazionali e regionali in materia di pubblicizzazione delle iniziative e selezione dei destinatari, quando prevista;
- informare la potenziale utenza degli interventi circa:
 - le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
 - il fatto che l'intervento è finalizzato al conseguimento di una qualifica;
 - il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico;
- garantire, nei confronti della Regione Veneto e dei destinatari, la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dal progetto;
- garantire, nei confronti della Regione Veneto, il possesso da parte dei destinatari, sia individui che aziende, dei requisiti di accesso previsti dai progetti, dalle direttive di riferimento e dalle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede; detta documentazione dovrà essere esibita a richiesta dell'amministrazione regionale, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del DPR 445/2000

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 6/27

- per la verifica, anche a campione, della veridicità delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del beneficiario in ordine al possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari;
- g. disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità del beneficiario nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
 - h. disporre delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
 - i. produrre, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. Il beneficiario del finanziamento è altresì tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione Veneto, a fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del finanziamento;
 - j. garantire la conformità delle mansioni effettivamente svolte dagli allievi in tirocinio rispetto ai contenuti e obiettivi del progetto. In difetto non saranno riconosciuti l'attività e il contributo riferibile all'allievo o agli allievi per i quali sia stato accertato il difetto formativo;
 - k. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo, ad eccezione delle attività autorizzate per la formazione in assetto lavorativo;
 - l. comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica ecc.);
 - m. comunicare tempestivamente alla Regione le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni comunitarie, nazionali o regionali per accedere ai contributi stessi o alla disciplina dell'accREDITAMENTO;
 - n. adottare una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 60 comma 1 lettera d. del Regolamento CE 1083/06 e con le disposizioni di cui al punto "Adempimenti contabili";
 - o. registrare le attività oggetto di finanziamento secondo le presenti disposizioni e secondo quanto previsto dalle Direttive di riferimento. I documenti utilizzati per la registrazione delle attività (registri, fogli mobili, report ecc.) devono essere mantenuti presso la sede delle attività;
 - p. corrispondere tempestivamente i gettoni di presenza e i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione d'esame secondo le vigenti disposizioni;
 - q. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori;
 - r. conservare in originale, a disposizione dell'Autorità pubblica competente, la documentazione delle spese per cinque anni dalla data dell'ultimo pagamento relativo alle attività finanziate;
 - s. al fine di rispettare il divieto di doppio finanziamento delle spese, contabilizzare a norma di legge tutte le entrate derivanti dai finanziamenti pubblici per la formazione professionale, nonché tutte le entrate eventualmente generate dall'intervento finanziato, che riducono il contributo pubblico per la parte eccedente i dati a preventivo;
 - t. garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
 - u. conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria delle attività svolte, nonché a conservare una copia della documentazione riferita alle assicurazioni stipulate presso la sede di svolgimento dell'attività;

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 7/27

- v. gestire in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento;
- w. utilizzare, per le comunicazioni previste dalla Direttiva di riferimento e dalle presenti disposizioni, il sistema gestionale informatico messo a disposizione dalla Regione Veneto;

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il beneficiario conclude con terzi in relazione al progetto approvato. Il beneficiario esonera da ogni responsabilità la Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal beneficiario o dai partner, a pena di revoca del finanziamento.

4. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE

I beneficiari sono tenuti all'osservanza degli atti regionali, di natura integrativa o interpretativa delle presenti disposizioni, che fossero emanati in relazione a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni.

5. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI

Qualora il beneficiario, entro i limiti e alle condizioni previsti dalle Direttive di riferimento, abbia necessità di affidare parti di attività a soggetti esterni, sia nell'ipotesi di delega che in quella di acquisizione di beni e servizi, dovrà seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento. Sono previste procedure diverse in relazione al valore complessivo dell'affidamento stesso, calcolato sul totale dell'operazione, ossia del progetto o del gruppo di progetti approvati a favore del beneficiario relativamente allo stesso atto programmatico (avviso).

Le procedure sono le seguenti:

- valore affidamento fino a Euro 20.000,00: acquisizione diretta;
- valore affidamento da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00 (Euro 40.000,00 per i soggetti pubblici): consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa);
- valore affidamento da Euro 50.000,01 (Euro 40.000,01 per i soggetti pubblici) a Euro 100.000,00: consultazione di almeno cinque operatori qualificati se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagine di mercato oppure tramite elenco di operatori qualificati nel rispetto del principio di rotazione;
- valore affidamento da Euro 100.000,01 a Euro 200.000,00: previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; la scelta è di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito del beneficiario e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica;
- valore affidamento da Euro 200.000,01: selezione del soggetto terzo con procedure ispirate conformi ai principi del codice dei contratti pubblici.

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione della procedure di cui sopra.

E' sempre fatta salva la possibilità di utilizzare, per ogni soglia di valore, procedure di affidamento previste per soglie di valore superiori.

Nel caso in cui il Beneficiario abbia natura pubblica dovrà, inoltre, rispettare, ove applicabile, il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Lgs 163/2006).

Tutti i soggetti, che per legge sono tenuti all'osservanza delle procedure del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), a prescindere dal valore delle acquisizioni sopra descritte, ed in particolare per le

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 8/27

acquisizioni in economia (art. 125 Codice degli appalti), dovranno valutare i requisiti di ordine generale dei fornitori come previsto all'art. 38.

Le procedure sopra indicate non si applicano ai costi riferiti all'utilizzo della struttura complessa del beneficiario, funzionale all'organizzazione generale dello stesso (ad esempio, affitto di immobili adibiti esclusivamente ad attività amministrativa).

Non possono essere oggetto di affidamento a terzi le attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Il ricorso all'affidamento ad un unico operatore determinato è consentito qualora si tratti di beni e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi.

La violazione delle procedure sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento".

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 9/27

B. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ**6. ATTO DI ADESIONE**

Successivamente all'approvazione dei progetti, e prima dell'avvio dell'operazione, il beneficiario sottoscrive e consegna agli uffici regionali l'Atto di Adesione redatto secondo il modello approvato, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

La sottoscrizione dell'atto di adesione è condizione indispensabile per l'avvio dei progetti.

Ai sensi della vigente normativa inerente alle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (D. Lgs. N. 159 del 6/9/2011 e s.m.i.), il beneficiario dovrà tener conto delle indicazioni di seguito illustrate:

- per le attività di importo pari o inferiore a euro 150.000,00 i beneficiari non dovranno produrre alcuna documentazione;
- per le attività di importo superiore a euro 150.000,00 sia i beneficiari iscritti alla C.C.I.A.A. che quelli non iscritti, ad eccezione degli Enti pubblici, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante recante le indicazioni di tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società, come previsto dall'art. 85 comma 2, nonché dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 85 comma 2bis. Ciascuno dei suindicati soggetti dovrà inoltre compilare la dichiarazione sostitutiva relativa ai propri famigliari o conviventi prevista dall'art. 85 comma 3. Le suddette dichiarazioni sostitutive devono essere trasmesse dal beneficiario contestualmente alla consegna o spedizione dell'atto di adesione; in caso di partenariato tra più enti, sarà cura dell'ente capofila raccogliere e trasmettere la documentazione relativa ai diversi componenti del partenariato stesso.

Con l'atto di adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento dell'operazione, accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle specifiche disposizioni della direttiva di riferimento.

In particolare, nell'atto di adesione il beneficiario dichiara la modalità prescelta in ordine al sistema di contabilità separata o alla codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1083/06.

Nell'atto di adesione il beneficiario indica il domicilio eletto presso il quale intende che ogni comunicazione

connessa al progetto approvato, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, venga inoltrata.

Eventuali variazioni del domicilio eletto non previamente comunicate alla competente struttura tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente riconosciute.

Un originale dell'atto di adesione riferito all'operazione viene inoltrato tramite e-mail provenienti da caselle di posta elettronica certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia valido e rilasciato da un certificatore accreditato.

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegata all'atto di adesione, ai sensi degli articoli 71 e ss del D.P.R. n. 445/00.

L'Amministrazione Regionale dichiara decaduto il beneficiario, previo procedimento ex l. n. 241/90 e s.m.i., qualora, in esito ai predetti controlli, emergano dichiarazioni non conformi.

L'atto di adesione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della L. 21.12.1978 n. 845.

7. DESTINATARI

Per l'attuazione dei progetti i destinatari iscritti dovranno essere in possesso dei requisiti specificati nella direttiva di riferimento.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 10/27

Agli atti dell'Ente va tenuta tutta la documentazione attestante tali requisiti e/o eventuali autocertificazioni dei destinatari.

Non potranno avvalersi dell'autocertificazione i cittadini stranieri residenti in Italia che debbano dichiarare stati, fatti e qualità personali non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Detta documentazione dovrà essere esibita a richiesta dell'amministrazione regionale, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica, anche a campione, della veridicità delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del beneficiario in ordine al possesso dei requisiti soggettivi degli allievi. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, il difetto accertato dei requisiti soggettivi in capo a uno o più destinatari comporterà la non rendicontabilità dell'allievo/i mancante/i dei requisiti e la revoca del finanziamento qualora il destinatario/i non rendicontabile/i abbia/no concorso a formare il numero minimo necessario per ottenere l'autorizzazione all'avvio dell'intervento.

8. PUBBLICIZZAZIONE

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo;
- il fatto che il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono rispettare le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento C.E. n. 1828/2006 e devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione Veneto approvato con DGR n. 1025 del 06 maggio 2008¹.

Tutti i documenti che riguardano i progetti devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il Programma è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono inoltre rispettare, per l'utilizzo dei loghi istituzionali, i requisiti definiti dalla "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni – Ottobre 2011" approvata con Decreto del Segretario Regionale per l'Istruzione, il Lavoro e la Programmazione n. 7 del 17.10.2011¹.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private, gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

9. AVVIO DEI PROGETTI E DEGLI INTERVENTI

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto o degli interventi, il beneficiario inserisce nel portale regionale prima della data prevista per l'avvio dell'intervento le seguenti informazioni:

- data di inizio prevista;
- elenco e caratteristiche degli operatori coinvolti;
- calendario dell'intervento;
- dati anagrafici dei destinatari delle attività.

Il beneficiario presenta alla Direzione Lavoro prima dell'avvio delle attività i registri presenza redatti su modello regionale e completi dei nominativi dei destinatari.

La struttura competente, verificata la completezza e correttezza delle informazioni richieste, provvede alla vidimazione dei registri presenza.

Il beneficiario conserverà agli atti la documentazione riferita ai destinatari sopra indicati, completa delle firme autografe degli interessati e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

Dovranno inoltre essere conservati agli atti del beneficiario i curricula debitamente sottoscritti degli operatori coinvolti nelle attività con indicazione, per il personale docente, delle discipline insegnate.

¹ <http://www.regione.veneto.it/web/guest/piano-di-comunicazione>

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 11/27

10. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari enti.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto di eventuali sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto il tirocinio) non può iniziare prima delle ore 7.30 e può svolgersi in orario serale fino alle 23.00; non può svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

11. VISITE DIDATTICHE

È consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per i partecipanti agli interventi formativi visite didattiche attinenti alle qualifiche presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- ogni singola visita didattica dovrà essere limitata ad una sola giornata feriali.

La visita didattica sarà annotata nel registro di presenza, unitamente alle firme degli allievi partecipanti e dei docenti accompagnatori.

Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche sono consentite qualora previste nel progetto approvato o successivamente autorizzate.

Eventuali visite didattiche non previste costituiscono variazioni progettuali e come tali devono essere espressamente autorizzate in via preventiva dalla struttura regionale competente che ne valuterà la coerenza rispetto agli obiettivi e ai contenuti del percorso.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo.

Le visite didattiche potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 12/27

12. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Per l'autorizzazione all'avvio del tirocinio curricolare, il beneficiario inserisce nel portale regionale prima della data prevista per l'avvio dell'intervento, le seguenti informazioni:

- la data di avvio dello tirocinio;
- il calendario di svolgimento delle attività;
- gli abbinamenti allievo/azienda.

Il beneficiario presenta alla struttura competente, entro lo stesso termine, i fogli mobili da vidimare. La struttura competente, verificata la completezza e correttezza delle informazioni richieste, provvede alla vidimazione dei fogli mobili.

Nel caso di tirocini curricolari previsti fuori regione, l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

Eventuali visite, anche fuori regione, a fiere del settore, sedi dell'azienda o realtà produttive complementari all'azienda ospitante, effettuate dal tirocinante in accompagnamento all'affiancatore aziendale, devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Gestione mediante aggiornamento del calendario delle attività.

Al fine di verificare il corretto e proficuo svolgimento delle attività, durante il periodo di tirocinio il beneficiario organizza visite dei tutors di tirocinio.

Gli eventuali rientri degli allievi presso la sede formativa vengono conteggiati nel monte ore teorico.

I beneficiari devono in via preliminare:

- individuare le aziende tenendo conto delle caratteristiche dell'azienda, dell'allievo e del percorso formativo;
- stipulare apposita convenzione con le aziende ospitanti, che deve essere trattenuta agli atti del beneficiario a disposizione della Regione;
- concordare le date di svolgimento;
- comunicare lo svolgimento del tirocinio ed il calendario a:
 - Sede provinciale I.N.A.I.L., ai fini dell'estensione della copertura assicurativa;
 - Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro;
- acquisire dall'azienda ospitante eventuali schede di valutazione sugli esiti del tirocinio.

13. REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per ogni intervento formativo dovrà essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente vidimato presso la Direzione Lavoro, nel quale dovranno essere elencati, rispettando l'ordine alfabetico, i partecipanti effettivi.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti di seguito e contrassegnati dalla nota "fuori rendiconto"

Fatta salva la richiesta di autorizzazione all'uso di modelli diversi, il registro delle presenze, previsto a cura dell'Ente gestore, deve riprodurre il modello regionale ed essere predisposto con una quantità di pagine, preventivamente numerate, superiore alle giornate previste di attività.

Per la registrazione delle presenze durante il tirocinio o durante le attività di accompagnamento devono essere utilizzati fogli mobili individuali conformi al modello regionale, vidimati prima dell'avvio delle attività.

I registri delle presenze e i registri a fogli mobili vidimati costituiscono l'unico documento valido ai fini del riconoscimento delle attività realizzate in presenza di destinatari.

Le attività degli operatori coinvolti nel progetto non soggette a registrazione su documenti vidimati (attività di coordinamento, tutoraggio, consulenza ecc.) dovranno essere registrate giornalmente su appositi report.

I riepiloghi delle attività (c.d. *timesheets*) svolte dagli operatori coinvolti nel progetto dovranno essere messi a disposizione della Direzione Lavoro, mediante sistema informatico, entro il termine per la presentazione del rendiconto. Fanno eccezione le attività degli operatori (docenti, tutor, coordinatori) rilevabili da documenti vidimati, per la quali non vanno predisposti i riepiloghi di attività. Ad esempio, quindi, se un

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 13/27

coordinatore svolge 20 ore di attività in aula, firmando il registro presenze e 30 ore di attività fuori aula, il *timesheet* dovrà essere presentato solo per le 30 ore non rilevabili da registro.

Per i giorni in cui le lezioni si svolgono il mattino e il pomeriggio, con pausa intermedia, devono essere predisposte due pagine di registro.

I registri e i fogli mobili vidimati vanno compilati giorno per giorno, in tutte le loro parti, anche con riferimento alle assenze degli allievi e alle variazioni didattiche.

Le firme dei partecipanti e del docente dovranno essere apposte contestualmente all'inizio e al termine delle lezioni. In caso di presenza in aula di tutor e/o coordinatore, questi apporranno la propria firma nel registro presenze. Non è necessaria la barratura della relativa casella di firma in caso di mancata presenza del tutor e/o coordinatore in aula.

Le sezioni relative alle ore svolte e ai relativi progressivi e il visto del responsabile del progetto devono essere aggiornati con cadenza al massimo settimanale.

Si raccomanda ai destinatari degli interventi e agli operatori coinvolti nel progetto una particolare attenzione nella compilazione dei documenti vidimati che risultano, a tutti gli effetti, dei documenti pubblici sui quali sono da evitare omissioni o alterazioni che potrebbero costituire illeciti penali perseguibili a norma di legge.

In caso di smarrimento del registro presenze e/o dei fogli mobili, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione mediante formale dichiarazione relativa all'attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari e dagli operatori interessati utilizzando l'apposita modulistica. Per le attività di tirocinio le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte anche dall'azienda ospitante.

14. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE ATTIVITÀ

Le seguenti variazioni devono essere comunicate in via preventiva (ossia fino al momento previsto dal calendario per l'inizio dell'attività specifica), a pena di inammissibilità, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi); in particolare, l'inserimento di nuovi allievi negli interventi formativi dovrà essere effettuato nel rispetto dell'ordine della eventuale graduatoria di selezione;
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

Devono inoltre essere comunicate le variazioni riferite al beneficiario.

15. RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata prevista a progetto secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento.

16. PROVE D'ESAME FINALI

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso così come previsto dal percorso personalizzato di ciascuno al netto delle ore destinate agli esami.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 14/27

La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e tirocinio) al netto delle ore destinate agli esami.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il collegio dei docenti/formatori ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Regionale Lavoro richiesta di autorizzazione all'ammissione.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti dall'ente titolare) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.

Gli estremi dell'autorizzazione dovranno essere riportati, a cura della Commissione esaminatrice all'atto dell'esame finale, nel verbale delle prove nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Certificato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro il 31 gennaio del 2015 dovrà pervenire alla Direzione Regionale Formazione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE)².

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza li apprendimenti acquisiti dall'allievo.

17. VARIAZIONI PROGETTUALI E DI BUDGET

Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendessero necessarie nell'attuazione dello stesso vanno sottoposte preventivamente alla valutazione delle strutture regionali competenti e da questa approvate.

Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi del progetto o degli interventi.

Le variazioni che necessitano di preventiva autorizzazione della Direzione Regionale Lavoro potranno essere presentate fino al momento in cui le attività oggetto di rimodulazione possano essere iniziate e ultimate garantendo il raggiungimento dell'obiettivo formativo per cui sono state chieste. La richiesta di variazione dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata e dovrà precisare le attività oggetto di rimodulazione e la tempistica prevista per la loro realizzazione.

Le variazioni orarie sugli interventi entro i limiti minimi e massimi dell'articolazione didattica definita in direttiva non necessitano di autorizzazione regionale.

Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle Direttive di riferimento, le variazioni di budget vengono gestite come segue:

- i trasferimenti di budget da un partner operativo ad un altro, per un importo che non superi il 10% della previsione iniziale, devono essere tempestivamente comunicati alla struttura regionale competente, anche ai fini delle verifiche di capienza sulle richieste di rimborso o sui rendiconti;
- i trasferimenti di budget da un partner operativo ad un altro, per importi che superano il 10% della previsione iniziale, devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente;
- i trasferimenti di budget da una macrocategoria di spesa ad un'altra, indipendentemente dall'importo, devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente;
- i trasferimenti di budget all'interno della stessa macrocategoria e per lo stesso soggetto, devono essere comunicati tempestivamente, anche ai fini delle verifiche di capienza sulle richieste di rimborso o sui rendiconti.

Non sono ammissibili trasferimenti di budget tra spese gestite con modalità diverse (ad es. spostamento di budget da una voce "a costi standard" ad una voce "a costi reali").

Analogamente non sono consentiti trasferimenti tra differenti voci di spesa gestite "a costi standard".

Qualora sia prevista autorizzazione alla variazione di budget, le variazioni non autorizzate comporteranno la decurtazione delle voci di spesa rendicontate in eccedenza rispetto al preventivo.

² Disponibile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fi> > "Applicativo presentazione proposte di commissione"

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 15/27

18. REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per ogni intervento formativo dovrà essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente.

19. VARIAZIONE SEDE DELL'INTERVENTO

Ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto ad una sede operativa accreditata, o comunque verificata in sede di audit ai fini dell'accreditamento e relativo mantenimento, deve essere preventivamente richiesta, utilizzando l'apposita modulistica, sia alla Direzione Lavoro sia alla Direzione Formazione (Ufficio accreditamento) con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione.

Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata copia della documentazione prevista dal punto 1.2 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

20. MONITORAGGIO

Il beneficiario ha l'obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico di cui alle presenti disposizioni, nonché ai fini della pubblicizzazione dei risultati.

Il beneficiario è tenuto altresì a garantire l'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio qualitativo che saranno richiesti dalla Regione Veneto secondo le scadenze e alle modalità comunicate di volta in volta.

La Regione Veneto si riserva inoltre la potestà di sospendere i pagamenti nella eventualità di ritardi ingiustificati, o ripetuti nel tempo, in relazione alla fornitura dei suddetti dati di monitoraggio.

In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui sopra la Regione Veneto si riserva inoltre la potestà, in relazione alla gravità, di applicare decurtazioni per le attività di coordinamento e direzione del progetto, proporzionali allo stato di avanzamento delle attività, oppure, nei casi più gravi, di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

21. CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO)

L'assegnazione del Codice Unico di Progetto ad ogni progetto d'investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall'art. 11 della legge 16.1.2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27.12.2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.04.2003.

Per i soggetti privati la Direzione Lavoro richiederà direttamente al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il codice CUP per tutti i progetti approvati e lo comunicherà successivamente all'ente beneficiario.

Per i soggetti pubblici la richiesta del CUP può avvenire in due modi:

- direttamente da parte del soggetto pubblico che successivamente lo comunica alla Direzione;
- da parte di un "concentratore" (Direzione Lavoro) sulla base di delega che deve contenere l'indicazione della user.id dell'utente accreditato per il soggetto pubblico delegante. Ottenuto il codice, il concentratore lo comunica al soggetto responsabile il cui utente può intervenire, entro 24 ore, per modificare i dati del corredo informativo.

Si ricorda che il CUP dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento allo specifico progetto cui esso corrisponde e in particolare su documenti amministrativi e contabili³.

³ Il format del modello della delega del CUP può essere scaricato all'indirizzo www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/B90D0BEA-AC3A-4D55-8400-2C45667EC85D/0/CONAttiAdesioneFSE_200713.zip. La delega del CUP, debitamente compilata, dovrà essere inviata insieme all'atto di adesione.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 16/27

22. ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

Entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'ultimo intervento relativo al progetto il beneficiario presenta alla struttura competente la seguente documentazione:

- originale del verbale delle verifiche finali accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi, redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) e stampato secondo le modalità indicate nello stesso;
- attestati di qualifica professionale per gli allievi risultati idonei alle prove finali (reperibili sul sito internet della Regione Veneto), compilati, da sottoporre alla vidimazione e registrazione da parte della competente Direzione regionale.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 17/27

C. ASPETTI FINANZIARI**23. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La liquidazione delle anticipazioni e delle erogazioni intermedie avviene compatibilmente con le risorse di cassa disponibili.

In conformità a quanto previsto dal “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al F.S.E.” approvato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 7.7.2011, i contributi di cui al presente provvedimento, in quanto finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale e di aiuti alle persone nell’ambito di un regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex art. 12 della legge n. 241/90, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

La gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 30% del contributo pubblico orario previsto in sede di approvazione del progetto e successive erogazioni legate all’avanzamento delle attività.

Il beneficiario pertanto presenterà:

- una prima richiesta di anticipazione successivamente all’avvio del progetto;
- richieste di erogazione trimestrali con cui il beneficiario comunicherà le attività realizzate nel periodo di riferimento;

Ai fini dell’anticipazione il beneficiario dovrà produrre:

- lettera di richiesta di anticipazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante del beneficiario dichiara il corretto avvio delle attività e il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni;
- documento contabile in regime di esclusione dal campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72 e s.m.i.;
- scheda dati anagrafici;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

Le richieste di erogazione intermedie dovranno essere presentate secondo le seguenti scadenze:

- entro il 10 marzo per le attività realizzate nel periodo da dicembre dell’anno precedente a febbraio dell’anno in corso;
- entro il 10 giugno per le attività realizzate nel periodo da marzo a maggio;
- entro il 10 settembre per le attività realizzate nel periodo da giugno ad agosto;
- entro il 10 dicembre per le attività realizzate nel periodo da settembre a novembre;

In ogni richiesta di erogazione intermedia potrà comunque essere richiesta la liquidazione anche di attività svolte in periodi precedenti e non dichiarate nelle precedenti richieste.

Le richieste di erogazione intermedia potranno essere presentate fino al giorno prima la data di presentazione del rendiconto oppure, se precedente, fino al giorno prima la data prevista per la presentazione del rendiconto dalle disposizioni di riferimento.

Ai fini della liquidazione delle erogazioni intermedie il beneficiario dovrà produrre:

- lettera di richiesta di liquidazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante del beneficiario attesta l’attività svolta e dichiara che la stessa è stata realizzata nel rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e secondo quanto previsto dal progetto approvato;
- scheda contenente il riepilogo delle attività svolte secondo quanto dichiarato nella lettera di richiesta di liquidazione;
- copia della pagina del registro, della relativa copertina e degli eventuali fogli mobili vidimati attestanti la dichiarazione di cui sopra, per la valutazione di corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti di registrazione delle attività.

La Regione effettuerà la verifica amministrativa volta a valutare la correttezza della richiesta di erogazione intermedia secondo quanto indicato nella sezione “Vigilanza e controllo”. L’importo erogabile sarà composto dal contributo pubblico orario riconoscibile sulla base delle attività effettivamente realizzate in

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 18/27

caso di avanzamento differenziato per attività riconosciute a costo standard orario (ad es. interventi individualizzati calcolati con costo ora/attività), il contributo orario riconoscibile sarà rappresentato dalla media delle ore realizzate individualmente. Per gli interventi individuali (ad es tirocinio) il contributo pubblico orario riconoscibile sarà rappresentato dalla media delle ore realizzate individualmente.

Eventuali errori di determinazione del contributo pubblico orario richiesto potranno essere corretti d'ufficio ai fini della validazione della richiesta di erogazione intermedia.

A seguito della verifica amministrativa, la Regione comunicherà al beneficiario l'esito ai fini dell'emissione del documento fiscale per la liquidazione. Successivamente alla presentazione del documento contabile in regime di esclusione dal campo IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del DPR 633/72 e s.m.i., la Regione provvederà alla liquidazione.

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto con esclusione delle unità di costo standard soggette a condizioni specifiche per la riconoscibilità (quali ad esempio la percentuale di frequenza per le quote ora/allievo di formazione o stage/tirocinio o, sempre ad esempio, la formalizzazione dell'assunzione di un soggetto disoccupato). Tali unità di costo standard pertanto dovranno essere richieste in fase di presentazione del rendiconto e verranno erogate a seguito di verifica rendicontale. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

Al momento della presentazione della richiesta di anticipazione, il beneficiario dovrà presentare idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell'importo richiesto a titolo di anticipazione. In ogni caso, tutte le somme complessivamente erogate sia a titolo di anticipazione che sulle richieste intermedie dovranno essere garantite da polizza fideiussoria, che verrà svincolata successivamente all'approvazione del rendiconto, qualora non siano dovute restituzioni a carico del beneficiario. E' quindi possibile presentare polizze fideiussorie parziali. E' possibile inoltre presentate polizze fideiussorie cumulative per l'intera operazione.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da Istituto di credito o bancario, Società di assicurazione regolarmente autorizzata, o da Società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui art. 107 del D. Lgs. 385/1993, a favore della Regione Veneto, per la restituzione a favore della Regione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso.

Detta garanzia decorre dalla data della richiesta di prima anticipazione ed è valida ed efficace, senza che sia in ciò opponibile alcunché alla Regione, fino a diciotto mesi dalla data di presentazione del rendiconto alla Regione stessa.

La garanzia è rilasciata esclusivamente senza beneficio d'escussione; l'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina estinzione della garanzia stessa nei confronti della Regione Veneto per l'importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione da parte della Regione.

L'importo garantito dalla fideiussione comprende altresì gli interessi addebitati dalla Regione al beneficiario in caso di richiesta, da parte della stessa, di restituzione integrale o parziale degli importi erogati.

La fideiussione deve essere mantenuta fino alla verifica del rendiconto da parte della Regione. La fideiussione sarà restituita al beneficiario all'atto dell'approvazione del rendiconto stesso, a condizione che non sia necessario procedere a reintroito.

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate alle richieste di anticipazione e di erogazione intermedia, ai sensi degli articoli 71 e ss del DPR 445/00.

24. RESTITUZIONI

Al rendiconto presentato alla Regione, va allegato l'originale della ricevuta di versamento delle somme eventualmente non utilizzate, intese come differenza negativa tra importo complessivo ricevuto dal soggetto beneficiario, a titolo di anticipo e/o acconto per il progetto approvato, e importo complessivo esposto in rendiconto relativo al progetto stesso (economie di gestione). L'omesso versamento delle somme non utilizzate all'atto della presentazione del rendiconto, determina l'escussione della fideiussione prestata, per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di presentazione del rendiconto

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 19/27

alla data di effettiva restituzione. Il procedimento di verifica rendicontale è sospeso fino alla prova dell'effettiva restituzione degli importi dovuti.

Dalla data di notifica formale del Decreto di approvazione del rendiconto presentato, decorre il termine di 60 giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla restituzione di eventuali somme a debito, intese come differenza negativa tra importo complessivo ricevuto a titolo di anticipo e/o acconto per il progetto approvato e importo complessivo dello stesso progetto riconosciuto dal Decreto. Tali risultanze sono comunicate, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., anche al fideiussore. Decorso inutilmente detto termine, la Regione procede all'escussione della fideiussione prestata, per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica formale del Decreto di approvazione del rendiconto alla data di effettiva restituzione.

A tal fine, è onere del beneficiario fornire alla struttura regionale competente la prova dell'avvenuto versamento delle somme oggetto di restituzione, facendo pervenire, entro il termine predetto, la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

E' facoltà del beneficiario rinunciare al contributo o a parte di esso mediante formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e comunicata alla struttura competente, con espresso impegno a provvedere alla restituzione degli anticipi/acconti eventualmente già erogati dalla Regione, non oltre 60 giorni dalla data di rinuncia, unitamente agli interessi legali calcolati dalla data di effettiva erogazione alla data di effettiva restituzione. Di tali risultanze è avvisato, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., anche il fideiussore. Decorso inutilmente detto termine, la Regione procede all'escussione della fideiussione prestata. Il provvedimento di revoca del finanziamento è comunicato, per conoscenza, anche al fideiussore, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti la Regione provvede senz'altro all'escussione della garanzia fidejussoria.

Non è consentito rinunciare al finanziamento oltre il termine di deposito del rendiconto ovvero dopo la comunicazione da parte della Regione di avvio di procedimento di revoca ovvero di sospensione cautelativa. La rinuncia da parte del beneficiario ha carattere definitivo ed irrevocabile.

Resta in ogni caso salvo il diritto della Regione di ripetere le somme erogate al beneficiario rinunciante, oltre agli interessi dovuti, non costituendo l'avvenuta erogazione forma alcuna di acquiescenza, neppure implicita, alla situazione determinata dalla predetta rinuncia.

In tutti i casi in cui il debitore non adempie alla restituzione entro le scadenze stabilite, verranno calcolati gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli eventuali interessi legali precedentemente maturati.

Ai fini delle presenti disposizioni, viene individuata come data di erogazione il momento dell'ordine di liquidazione materiale (per es. bonifico) dell'importo da parte del Servizio di tesoreria della Regione Veneto. Analogamente, la data di restituzione è individuabile nella data indicata come valuta contabile dell'ordine di liquidazione materiale effettuato dal beneficiario.

Il tasso d'interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, che è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della data di scadenza, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 20/27

D. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ**25. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO**

Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività approvata a progetto in conformità alla specifica Direttiva di riferimento.

Il predetto termine finale può essere differito in ogni caso di non oltre 90 giorni e per una sola volta, per eccezionali casi di oggettiva impossibilità di presentazione in termini del rendiconto, non connessi a carenze organizzative interne, debitamente comunicati e documentati dal beneficiario alla Regione prima del predetto termine, previa autorizzazione della Regione.

Integrazioni e/o modifiche al rendiconto sono riconosciute esclusivamente se pervenute entro il termine fissato per la presentazione.

Il ritardo nella presentazione del rendiconto, rispetto ai termini stabiliti, comporta l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penalità pari allo 0,1% di quanto complessivamente richiesto dal beneficiario a titolo di contributo.

La presentazione del rendiconto dopo 150 giorni dal termine di conclusione del progetto, comporta la decadenza dal contributo concesso, nel rispetto del procedimento ex lege 241/90 e s.m.i., con conseguente restituzione degli acconti erogati, maggiorati degli interessi legali dalla data di accredito alla data di effettiva restituzione, secondo quanto previsto dal punto "Restituzioni".

Tutti i documenti di cui sotto, ad eccezione di quelli vidimati, possono essere trasmessi a mezzo Posta Elettronica Certificata o, in alternativa, possono essere trasmessi quali documentazione accompagnatoria dei documenti vidimati (fogli mobili e registri presenze).

In ogni caso, il rendiconto si intende presentato al completamento della trasmissione di tutta la documentazione sopra indicata.

I documenti vidimati originariamente in cartaceo e la relativa documentazione accompagnatoria dovranno essere trasmessi, alla struttura competente, con modalità tali da garantire la possibilità di determinare il momento dell'invio e il momento dell'arrivo, entro i termini sopra indicati.

In caso di trasmissione a mezzo PEC, verranno accettati solo documenti sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia valido e rilasciato da un certificatore accreditato.

Il rendiconto si compone dei seguenti documenti, che devono essere tutti presentati entro i termini sopra indicati:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con la quale lo stesso attesta che:
 - i fatti e i dati esposti in rendiconto e nei relativi allegati sono veritieri ed esatti;
 - le attività sono state realizzate in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e secondo quanto previsto dal progetto approvato;
 - è stata rispettata la normativa comunitaria inerente l'informazione e la pubblicità;
 - è stata rispettata la normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
 - sono state rispettate le procedure di accesso al progetto per gli utenti;
 - l'Ente utilizza un sistema di contabilità separata per le spese relative al progetto, ovvero un codice contabile associato al progetto;
 - tutti i documenti relativi al progetto sono conservati in originale o su supporti comunemente accettati a norma dell'art. 90 Reg.(CE) 1083/2006 e art. 19 Reg.(CE) 1828/2006 e di essi potrà essere fornita copia in caso di ispezione da parte degli organi competenti;
 - la documentazione amministrativa, contabile e tecnica del progetto è archiviata in modo da renderla facilmente consultabile; il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente eventuali modifiche dell'indirizzo presso il quale sono custoditi i documenti di spesa;

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 21/27

- per la realizzazione del progetto oggetto di rendicontazione, non sono stati ottenuti altri contributi o entrate, pubblici o privati, ad eccezione di quelli dichiarati nel rendiconto;

e inoltre, per le attività rendicontate “a costi reali”:

- i documenti di spesa sono conformi con la normativa civilistica e fiscale e con l'oggetto dell'atto di adesione;
- le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, e sono conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria, nazionale, nel Programma Operativo e nell'atto di adesione di finanziamento;
- i documenti di spesa non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere altri finanziamenti
- l'I.V.A. esposta in rendiconto corrisponde all'importo dell'I.V.A. non detraibile, in quanto realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, dai suoi partner o componenti di Associazioni temporanee
- riepiloghi di attività (timesheets) degli operatori coinvolti nel progetto, secondo quanto previsto al punto “Registrazione delle attività”;
- originali del registro presenze allievi e dei fogli mobili dello stage/tirocinio;
- per le attività rendicontate “a costi reali” elenco dei giustificativi riferiti ai costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti nell'attuazione del progetto;
- eventuale altra documentazione attestante le attività svolte, con particolare riferimento alle attività rimborsate sulla base di somme forfetarie, secondo quanto previsto dalle specifiche Direttive di riferimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, contenente la Lista di autocontrollo del rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- originale della ricevuta di versamento delle somme eventualmente non utilizzate, intese come differenza tra importo complessivo ricevuto a titolo di acconto e importo complessivo calcolato sulla base delle attività realizzate (economie di gestione).

26. ADEMPIMENTI CONTABILI

I costi per la realizzazione delle attività, giustificati da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio in regola con la normativa fiscale e contabile, devono essere debitamente registrati nei sistemi di contabilità generale ed analitica del destinatario e/o dei relativi partner e associati. Il sistema di contabilità analitica dovrà prevedere l'imputazione dei costi sistematica e separata per singolo progetto secondo una classificazione delle voci di spesa e una identificazione dei flussi finanziari tali da consentire la revisione dei parametri di costo e di contributo pubblico secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 698 del 24.5.2011. A tal fine potrà essere utilizzata la classificazione delle voci di spesa previste per le attività realizzate nelle annualità precedenti.

Si precisa che i contributi oggetto del presente provvedimento sono destinati anche alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente e assimilato e dei collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, ovvero occasionali, impiegati nell'esecuzione dei progetti. L'effettiva percentuale di incidenza dei suddetti oneri rispetto al contributo complessivo erogato viene determinata dal beneficiario, anche successivamente alla conclusione delle attività, sulla base delle registrazioni di cui sopra.

La documentazione contabile va conservata in originale e tenuta a disposizione per 5 anni successivi all'ultimo pagamento.

Per le prestazioni individuali dovrà essere mantenuta agli atti del beneficiario per il medesimo periodo idonea documentazione preventiva (contratto o lettera di incarico) e quella relativa alla regolarità della prestazione e degli adempimenti connessi (cedolini paga, modelli per il versamento degli oneri contributivi e fiscali ecc.).

Per gli interventi formativi, non è ammesso alcun documento sostitutivo dei registri didattici e dei registri a fogli mobili a dimostrazione del numero di ore di presenza degli allievi e dei docenti, nonché dei coordinatori e dei tutor qualora sia prevista una presenza minima in aula degli stessi.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 22/27

27. ALLIEVI

Ogni allievo deve frequentare il corso per almeno il 75% della sua durata complessiva. Il calcolo del 75% delle ore effettivamente frequentate, ai fini rendicontali, va effettuato sul monte ore previsto dal suo percorso formativo personalizzato.

Qualora un allievo non frequenti almeno il 75% della durata complessiva del corso, non verrà considerata riconoscibile il relativo contributo pubblico allievo secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento. Qualora il numero di allievi che raggiungono il 75% sia inferiore al minimo previsto dalla Direttiva di riferimento, non verrà riconosciuto alcun contributo pubblico allievo.

28. CONDIZIONI PER LA VERIFICA DEL RENDICONTO

Gli originali dei documenti di spesa, saranno custoditi dal beneficiario, a norma di legge, a far data dalla presentazione del rendiconto alla Regione.

La Regione, direttamente o a attraverso Società di revisione contabile appositamente incaricata, procede all'esame del rendiconto presentato dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto, su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione, tutta la documentazione relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto. Il rifiuto di esibizione comportano la revoca del finanziamento, nel rispetto del procedimento ex Lege 241/90 e s.m.i..

Le risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, sono comunicate al destinatario, che, entro 20 giorni da tale comunicazione, ha facoltà, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., di formulare per iscritto le proprie osservazioni. La Regione, tenuto conto delle osservazioni presentate, approva con Decreto il rendiconto, secondo le risultanze del controllo, dandone comunicazione all'interessato.

In sede di verifica da parte della Regione, l'importo complessivo dichiarato in rendiconto dal destinatario non potrà essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

29. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo riconosciuto al beneficiario viene determinato attraverso il seguente procedimento⁴:

1. Verifica dell'ammissibilità della spesa per le attività rendicontate "a costi reali": i giustificativi di spesa presentati in sede di verifica vengono valutati in ordine all'ammissibilità della spesa secondo i principi sopra richiamati
2. Riparametrazione del contributo previsto per le attività "a costi reali": il contributo previsto in fase di preventivo per le attività "a costi reali" viene riparametrato tenendo conto sia degli eventuali scostamenti tra l'attività prevista e quella realizzata che del rispetto dei parametri di spesa previsti dalla Direttiva di riferimento e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Per quanto riguarda i parametri, la verifica viene attuata come segue:
 - a. qualora le disposizioni prevedano parametri massimi di spesa, gli eventuali costi eccedenti il parametro non verranno riconosciuti;
 - b. qualora le disposizioni prevedano parametri minimi di spesa, il mancato rispetto degli stessi comporta la riduzione proporzionale degli altri costi per ricondurre la ripartizione dei costi alle percentuali previste.
3. Determinazione del contributo riconoscibile "a costi standard", calcolato come prodotto tra le attività realizzate e il relativo valore unitario, alle condizioni e secondo le modalità di riconoscimento previste dalle Direttive di riferimento e dalle presenti disposizioni; in particolare verranno verificate tutte le condizioni previste dalla Direttiva quali, a titolo indicativo ma non esaustivo, il rispetto degli standard qualitativi (ad esempio requisiti del gruppo di lavoro), il rispetto dei termini e delle condizioni di assunzione dei destinatari (come nel caso di Patto di Prima Occupazione), il raggiungimento del numero minimo di destinatari formati ecc.
4. Esame delle attività rimborsate mediante somme forfetarie, e determinazione della rimborsabilità degli importi previsti in sede di progetto: l'esame dell'attività può comportare esclusivamente i casi

⁴ Si precisa che è qui riportato il procedimento completo relativo a tutte le tipologie di costi e che la determinazione del contributo riguarderà unicamente le tipologie di costo previste dalla Direttiva di riferimento.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 23/27

di riconoscimento integrale della somma prevista oppure di nessun riconoscimento della somma per l'attività esaminata

5. Determinazione del contributo massimo riconoscibile: il contributo massimo riconoscibile è la somma tra il contributo riparametrato per le attività "a costi reali" (punto 4), il contributo calcolato sulla base dei "costi standard" (punto 2) e le somme forfetarie riconosciute (punto 3); al risultato viene sottratto il cofinanziamento privato in denaro eccedente rispetto a quanto indicato a preventivo
6. Determinazione del contributo riconosciuto: il contributo riconosciuto è determinato sottraendo al contributo massimo riconoscibile (punto 5) eventuali decurtazioni dovute ad irregolarità nella gestione (ad esempio, per ritardo nella presentazione del rendiconto o irregolare tenuta dei registri di attività).

In ogni caso il contributo riconosciuto non potrà eccedere i limiti previsti dalla Direttiva di riferimento né gli importi previsti dall'atto di approvazione del progetto e il relativo impegno di spesa.

Di seguito è riportato un esempio per il calcolo del contributo riconosciuto:

FASE 1 - ESAME DELLA SPESA A COSTI REALI		FASE 2 - ESAME DELL'ATTIVITA' A COSTI REALI	
1A. Costo del lavoro (voce B2.24)	30.000,00	2A. Contributo pubblico a preventivo	70.000,00
1B. Altri giustificativi di spesa (costi diretti)	50.000,00	2B. Quota privata a preventivo	30.000,00
1C. Costi indiretti	16.000,00	2C. Costo totale a preventivo (2A+2B)	100.000,00
1D. Aumenti ammissibili	1.000,00	2D. Attività prevista	100%
1E. Totale spesa (1A+1B+1C+1D)	97.000,00	2E. Attività realizzata	90%
1F. Spese non amm. al contributo pubblico	-2.000,00	2F. Contributo riparametrato (2A/2D*2E)	63.000,00
1G. Spese non amm. al cofin.privato (B2.24)	0		
1H. Spesa ammissibile (1E-1F-1G)	95.000,00		
1I. Spesa ammiss. al cofin.privato (1A-1G)	30.000,00		
1L. Quota pubblica (min(1H-1I),1H/2C*2A)	65.000,00		
FASE 3 - ESAME DELL'ATTIVITA' A COSTI STANDARD			
3A. Attività realizzate (ad es. ore di formazione)	700,00		
3B. Valore unitario contributo pubblico	164,00		
3C. Cofinanziamento in denaro previsto	20.000,00		
3D. Cofinanziamento in denaro effettivo	22.000,00		
3E. Contributo riconoscibile ((3A*3B)+3C-3D)	112.800,00		
FASE 4 - ESAME DELL'ATTIVITA' A SOMME FORFETARIE			
4A. Somme previste	10.000,00		
4B. Attività realizzata (si/no)	VERO		
4C. Somme riconosciute	10.000,00		
FASE 5 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO			
5A. Contributo massimo riconoscibile (min(1L,2F)+3E+4C)	185.800,00		
5B. Costo rendicontato (1B+1C+(3A*3B)+4A)	190.800,00		
5C. Giorni di ritardo presentazione rendiconto	5		
5D. Decurtazione per giorni di ritardo (5B*5C*0,1%)	954,00		
5E. Decurtazioni per irregolarità	500,00		
5F. Contributo riconosciuto (5A-5D-5E)	184.346,00		

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 24/27

E. VIGILANZA E CONTROLLO***30. ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA REGIONE VENETO***

La Regione svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e delle attività approvate.

In caso di errori sostanziali riscontrati nella documentazione presentata in fase di progettazione, gestione e rendicontazione delle attività, le dichiarazioni sottoscritte, nei casi previsti, al fine di fornire la corretta informazione dovranno essere sempre supportate da idonea documentazione.

Il controllo sul regolare svolgimento delle attività si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività;
- b) verifiche in loco sulla regolarità delle attività;
- c) verifiche rendicontali.

31. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E DOCUMENTALI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le verifiche amministrative e documentali sullo svolgimento delle attività sono volte a verificare, tramite check-list e attraverso l'esame della documentazione presentata e delle comunicazioni trasmesse dal beneficiario, il rispetto degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni in materia di attuazione del progetto.

In particolare, le strutture regionali effettuano verifiche sul rispetto dei termini previsti per l'inoltro dei documenti e delle comunicazioni riferiti all'avvio, alla gestione e alla rendicontazione delle attività.

32. VERIFICHE IN LOCO SULLA REGOLARITÀ DELLE ATTIVITÀ

Durante lo svolgimento delle attività progettuali, la Regione, tramite proprio personale o soggetti appositamente incaricati effettua controlli in loco, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento delle stesse, sulla regolarità delle richieste di erogazione intermedia e sulla regolarità delle attività di pubblicizzazione degli interventi e selezione dei partecipanti. Tale controllo, realizzato tramite check-list, è svolto d'ufficio, anche sulla base di metodi di selezione a campione, ovvero su richiesta degli uffici competenti o su segnalazioni di terzi.

Durante il controllo potrà essere verificato inoltre il rispetto degli adempimenti in materia di contabilità separata o codificazione contabile adeguata, e il livello di affidabilità del sistema anche in relazione alla quadratura con la contabilità generale del beneficiario.

Il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, sede di svolgimento dell'attività, e a garantire l'accesso presso le aziende sede di tirocinio da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione, a fini ispettivi e di controllo.

Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del finanziamento.

I registri di presenza, i fogli mobili, ogni documentazione attestante lo svolgimento delle attività, le modalità di pubblicizzazione delle iniziative e le attività di selezione devono essere mantenuti presso la sede di svolgimento dell'attività stessa, a disposizione per eventuali controlli.

In esito al controllo, il personale che lo ha eseguito redige verbale di verifica. Copia della documentazione concernente l'attività ispettiva è inserita nel fascicolo di gestione. Su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., la competente struttura rilascia copia del predetto verbale.

Il verbale rappresenta sinteticamente la situazione di fatto al momento del controllo, in ordine allo svolgimento delle attività ed alla compilazione del registro presenze, in rapporto al progetto approvato e alla documentazione presentata dal beneficiario alla competente struttura regionale.

Quanto rilevato in detto verbale forma oggetto di istruttoria da parte della competente struttura.

Qualora fossero rilevate, in esito a detta istruttoria, irregolarità concernenti lo svolgimento dell'attività progettuale, le richieste di erogazione intermedia o lo svolgimento delle attività di pubblicizzazione del progetto o selezione dei partecipanti, le stesse sono formalmente contestate, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., al beneficiario, e, in quanto necessario, al suo fideiussore, con eventuale richiesta di chiarimenti e con facoltà

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 25/27

di presentare comunque osservazioni e memorie. Tenuto conto dei chiarimenti e/o delle osservazioni o memorie pervenuti, o anche in assenza degli stessi, qualora non fosse pervenuto alcunché entro 20 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del beneficiario, la competente struttura, se ritiene sussistenti e ingiustificate le irregolarità contestate, adotta o propone, entro 90 giorni dalla ricezione o dall'inutile decorso del termine per la presentazione dei chiarimenti, osservazioni o memorie, i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al beneficiario e, in quanto necessario, al suo fideiussore.

Qualora dal verbale non emergano irregolarità ovvero siano ritenute accoglibili le osservazioni, memorie o chiarimenti del beneficiario, la struttura competente dispone l'archiviazione.

Salvo che non si configuri una più grave violazione da parte del beneficiario, le irregolarità od omissioni rilevate e debitamente contestate nella tenuta dei registri e/o fogli mobili comportano, in sede di rendicontazione, l'applicazione delle decurtazioni successivamente indicate.

Stante la sostanziale natura di atto pubblico del registro presenze e dei fogli mobili, in quanto previamente vidimati dalla Regione, si considerano gravi irregolarità le attestazioni contrastanti con quanto accertato in sede di controllo.

La riscontrata mancanza in sede ispettiva, nel luogo di svolgimento dell'attività, del registro e/o dei fogli mobili, comporta, in sede di rendicontazione, le decurtazioni del previste al punto "Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento", ancorché la lezione sia stata riscontrata in atto.

33. VERIFICHE AMMINISTRATIVE SUGLI ASPETTI FINANZIARI

Le verifiche amministrative e documentali sugli aspetti finanziari sono volte a verificare, attraverso l'esame della documentazione presentata, il rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni in materia di monitoraggio dell'avanzamento finanziario.

In particolare, le strutture regionali effettuano, tramite check-list, verifiche amministrative delle richieste di anticipo e delle richieste intermedie volte ad accertare la correttezza della richiesta, la presenza della polizza fideiussoria a garanzia delle attività da svolgere e la sussistenza dei seguenti elementi:

- correttezza formale della domanda di anticipo o di erogazione intermedia;
- correttezza dell'importo richiesto a titolo di erogazione intermedia e in particolare che la somma richiesta corrisponda alle attività effettivamente realizzate, come risultano dalla documentazione trasmessa e dai dati disponibili nel sistema gestionale.

34. VERIFICHE RENDICONTALI

Secondo quanto descritto nella sezione "Rendicontazione delle attività", le strutture regionali effettuano, successivamente alla presentazione del rendiconto, un controllo documentale sul 100% dei rendiconti presentati.

Il controllo del rendiconto è volto ad accertare:

- la corretta esecuzione delle attività secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento e dal progetto approvato;
- il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- la correttezza delle richieste di erogazione intermedia;
- il rispetto dei parametri finanziari.

35. DECURTAZIONI, REVOCHE E SOSPENSIONI CAUTELATIVE DEL FINANZIAMENTO

La Regione si riserva la potestà di revocare i contributi concessi al beneficiario nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente documento;
- modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate con provvedimento della struttura competente o gravi difformità progettuali debitamente riscontrate e contestate.

In caso di violazioni comportanti, secondo le vigenti disposizioni la revoca totale o parziale del finanziamento, la struttura competente, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca.

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 26/27

Qualora, per effetto dei predetti atti, il beneficiario debba restituire parte o tutto del contributo eventualmente già erogato, la struttura competente intima al beneficiario ed al fideiussore, di restituire quanto dovuto, oltre agli interessi prescritti, entro 60 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmente il termine, si dà luogo al procedimento di recupero forzoso.

Costituiscono fonti per l'accertamento delle violazioni i riscontri ispettivi della competente struttura, nonché verbali di constatazione della Guardia di Finanza, redatti ai sensi dell'art. 30 della L. 526/99 art. 20 D. L.vo n. 74/00, art. 51 e 52 DPR 633/72 e 31, 32, 33 DPR 600/73, i cui rilievi sono autonomamente valutati dall'Amministrazione Regionale, nonché ogni altro atto idoneo allo scopo.

Qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente documento, la Regione si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della struttura competente, comunicato all'interessato.

Indipendentemente dalle modalità di accertamento delle irregolarità, sono previste le seguenti decurtazioni a carico del beneficiario:

1. Mancato avvio entro i termini previsti dalla Direttiva di riferimento: revoca del finanziamento;
2. Attività svolta in assenza dei requisiti previsti (di sede, attrezzature, professionalità degli operatori), rilevata mediante accertamento in contraddittorio, oppure in assenza di autorizzazione quando prevista: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari;
3. Variazioni al progetto non autorizzate: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività difformi dal progetto;
4. Attività svolta in assenza di comunicazione di avvio: mancato riconoscimento delle attività svolte prima della comunicazione di avvio e del relativo contributo pubblico orario;
5. Attività svolte dopo il termine previsto per la conclusione oppure dopo la comunicazione di conclusione: mancato riconoscimento delle attività svolte dopo il termine di conclusione previsto o comunicato e del relativo contributo pubblico orario;
6. Mancata o ritardata comunicazione di annullamento/sospensione attività: decurtazione del contributo pubblico orario corrispondente al numero di ore previste dal calendario per l'attività non svolta;
7. Mancata o ritardata comunicazione di variazione calendario relativamente a sede, data e orario: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari;
8. Mancata apposizione delle firme dell'operatore sui documenti di registrazione delle attività: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le ore irregolari;
9. Irregolare tenuta dei documenti di registrazione delle attività (registro, fogli mobili ecc.): decurtazione della quota di contributo orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto in diretta proporzione con il numero di ore irregolari; ai fini delle presenti disposizioni, secondo quanto risultante dallo studio in materia di "costi standard", la decurtazione oraria avrà un valore pari al 7% del parametro orario arrotondato per eccesso all'euro. Per le attività individuali, al fine di garantire il principio di proporzionalità, la decurtazione verrà calcolata in proporzione al numero di utenti coinvolto⁵;
10. Partecipazione di destinatari privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento: mancato riconoscimento della quota di contributo pubblico per allievo per i destinatari privi dei requisiti e revoca del finanziamento qualora il destinatario non rendicontabile abbia concorso a formare il numero minimo necessario per il riconoscimento dell'intervento;
11. Rifiuto all'accesso per le attività di verifica in loco: revoca integrale del finanziamento;
12. Attività svolta da soggetto non autorizzato: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le attività irregolari;
13. Mancanza del registro nella sede di attività durante le verifiche in loco: mancato riconoscimento del contributo pubblico orario per le ore previste per la lezione oggetto di ispezione, nonché

⁵ Secondo la formula: $X * \text{ore irregolari} * n. \text{allievi intervento}$, dove: $X (\text{peso del coordinamento e direzione/ora/allievo}) = \text{contributo pubblico orario} * 0,07 * \text{monte ore intervento/monte ore} * \text{utenti avviati}$

ALLEGATOC alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013

pag. 27/27

decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto in diretta proporzione con il numero di ore per le quali sia stata presentata richiesta di erogazione intermedia.

14. Mancato rispetto delle procedure per l'affidamento a terzi: decurtazione della quota di contributo orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto (7% dell'unità di costo standard orario) calcolata rapportando i volumi dell'affidamento e il totale delle unità di costo standard orario assegnate all'operazione;
15. Mancato rispetto delle disposizioni in materia di pubblicizzazione delle attività: decurtazione della quota di contributo orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto (7% dell'unità di costo standard orario) calcolata rapportando i volumi dell'acquisizione e il totale delle unità di costo standard orario assegnate all'operazione.

Le irregolarità non contemplate nei punti precedenti, indipendentemente dalle modalità di accertamento, verranno comunque ricondotti, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni, ad una delle seguenti due casistiche:

- irregolarità nello svolgimento delle attività: decurtazione della quota di contributo pubblico orario corrispondente alle attività irregolari;
- irregolarità nella registrazione delle attività: decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del progetto in diretta proporzione con il numero di ore irregolari, secondo il valore sopra indicato.

Le casistiche sopra indicate verranno applicate secondo un principio di proporzionalità, ossia tenendo conto del rapporto tra la gravità dell'irregolarità e la relativa decurtazione.

Di conseguenza, nei casi di cui ai punti 2, 3, 4, 7, 8 e 13 la Regione potrà valutare, secondo il principio sopra richiamato ed in caso di irregolarità ripetuta e sistemica tale da gravare eccessivamente sul beneficiario, l'applicazione di una decurtazione pari al 20% dell'importo del contributo pubblico complessivo previsto.

Si forniscono di seguito due esempi di applicazione di decurtazione in quota fissa:

- centro di formazione che ha comunicato regolarmente l'avvio delle attività e che, per semplice svista e/o dimenticanza ha caricato il calendario delle attività solo per una parte: in questo caso, se l'attività è stata comunque svolta regolarmente, potrà essere applicata la decurtazione in quota fissa pari al 20% del valore del contributo pubblico complessivo previsto per il corso, anziché la decurtazione prevista al punto 7;
- attività di docenza svolta interamente da un partner non comunicato o non approvato: anche in questo caso, previa verifica del regolare svolgimento delle attività, potrà essere applicata la decurtazione in quota fissa come sopra riportato, anziché la decurtazione prevista al punto 13.

In nessun caso le decurtazioni applicate potranno comportare un incremento della quota di cofinanziamento a carico dei destinatari rispetto a quanto previsto a preventivo, né una riduzione dei compensi o dei rimborsi spese dovuti ai componenti della commissione d'esame secondo le vigenti disposizioni.

Qualora le irregolarità sopra richiamate pregiudichino l'efficacia dell'intervento o del progetto, la Regione si riserva la potestà di dar luogo alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui la Regione Veneto – Direzione Lavoro venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.